



Scommesse SPORTIVE	pag. 2
Scommesse IPPICA AL TOTALIZZATORE	pag. 6
Scommesse Ippiche "VINCENTE NAZIONALE" ed "ACCOPIATA NAZIONALE"	pag. 13
Scommesse Ippiche "NUOVA TRIS NAZIONALE"	pag. 19
Scommesse Ippiche "QUARTE' NAZIONALE" e "QUINTE' NAZIONALE"	pag. 25
Scommesse Ippiche "TRIS INTERNAZIONALE"	pag. 32
Concorso a Pronostico "V7"	pag. 39
Concorso a Pronostico "TOTO CALCIO" e "TOTO GOL"	pag. 44
Scommesse al Totalizzatore "BIG MATCH"	pag. 56
Scommesse al Totalizzatore "BIG RACE AUTOMOTO"	pag. 59
Scommesse al Totalizzatore "BIG RACE BICI"	pag. 62
Scommesse al Totalizzatore "BIG RACE ATLETICA" Scommesse al Totalizzatore "BIG RACE SCI"	pag. 68

REGOLAMENTO AAMS - SCOMMESSE SPORTIVE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 marzo 2006, n.111

Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;
 Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
 Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
 Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici
 Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
 Visto l'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito il parere favorevole del Comitato generale per i giochi espresso nella seduta del 27 luglio 2005;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 dicembre 2005 della sezione consultiva per gli atti normativi;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/1471/UCL del 2 febbraio 2006;

Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) AAM S, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
- c) concessionario/i, indica il soggetto individuato da AAM S per l'affidamento delle specifiche attività e funzioni pubbliche per l'esercizio delle scommesse a quota fissa;
- d) esito, il risultato dell'avvenimento certificato da AAMS ai fini della scommessa;
- e) esito pronosticabile o concorrente ovvero evento, uno dei possibili esiti contemplati per una determinata tipologia di scommessa;
- f) avvenimento o frazione di avvenimento, l'evento, anche non sportivo, su cui si effettua la scommessa;
- g) gioco responsabile, l'insieme delle iniziative poste in essere da AAM S e dai concessionari per assicurare una fruizione di gioco, da parte dei partecipanti, sicura e tutelante degli interessi individuali e pubblici;
- h) movimento netto, l'incasso lordo della raccolta delle scommesse a quota fissa al netto dell'importo delle scommesse annullate e / o rimborsabili;
- i) luogo / hi di vendita, il punto di vendita autorizzato alla raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimenti di AAMS e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773; il luogo di vendita gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite;
- l) percentuale di allibramento, il limite massimo posto dal concessionario, a tutela del partecipante, alle quote sugli esiti pronosticabili per ciascun tipo di scommessa;
- m) partecipante, o scommettitore o giocatore, colui che effettua la scommessa;
- n) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna scommessa;
- o) quota, il numero intero, seguito al massimo da due decimali, il quale, moltiplicato per la posta di gioco determina l'importo, per ciascun avvenimento oggetto di scommessa, da restituire al partecipante in caso di vincita;
- p) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
- q) scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse
- r) scommessa telematica, la scommessa a quota fissa effettuata con modalità «a distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;
- s) tipologia di scommessa, l'insieme dei possibili esiti pronosticabili per un medesimo avvenimento;
- t) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse.

Capo I
 NORME GENERALI RELATIVE ALLE SCOMMESSE

Art. 2.
 Soggetti abilitati alla raccolta

1. La raccolta delle scommesse è effettuata dai concessionari individuati da AAMS nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, secondo le modalità ed i principi stabiliti dall'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le caratteristiche delle reti distributive dei concessionari, di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimenti di AAMS.
3. La raccolta delle scommesse è effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalità «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva.



4. AAMS può autorizzare il concessionario, in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e limitatamente allo svolgimento degli stessi, all'apertura di suoi luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l'accettazione delle scommesse; AAMS, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri per il rilascio di detta autorizzazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse.

Art. 3.

Oggetto delle scommesse

1. Le scommesse hanno per oggetto avvenimenti sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed avvenimenti non sportivi, individuati da AAMS secondo le modalità indicate all'articolo 5.

Art. 4.

Scommesse ammesse caratteristiche delle scommesse

1. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse.

2. Le scommesse, di cui al comma 1, ammesse sono:

a) singola, cioè riferita ad un esito di un solo avvenimento;

b) multipla, detta anche «martingala», ovvero una scommessa riferita agli esiti di più avvenimenti.

3. Con decreti di AAMS sono stabilite le caratteristiche delle tipologie di scommessa e delle scommesse sistemiche ammissibili.

Art. 5.

Programma ufficiale

1. L'elenco delle discipline sportive nonché delle categorie di avvenimenti non sportivi è definito ed aggiornato con decreto di AAMS.

2. AAMS predispone, anche su proposta dei concessionari, e rende pubblico, con periodicità almeno mensile, il programma ufficiale degli avvenimenti, sportivi e non sportivi, sui quali sono ammesse scommesse. Tale programma costituisce l'unico documento in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate. In esso sono riportati, per ciascun avvenimento:

a) la disciplina sportiva o la categoria di appartenenza per gli avvenimenti non sportivi;

b) data ed ora di chiusura dell'accettazione;

c) tipologie di scommessa ammesse.

3. Ogni variazione al programma ufficiale è tempestivamente comunicata ai concessionari.

4. Sulla base del programma ufficiale, di cui al comma 2, il concessionario redige il programma di accettazione contenente le quote relative a ciascun esito pronosticabile per gli avvenimenti oggetto di scommessa. Nel programma di accettazione sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple. Per ogni avvenimento, il programma di accettazione indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse. Il programma di accettazione è pubblicato nei luoghi di vendita e, relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta; ogni variazione al programma di accettazione è tempestivamente comunicata dal concessionario al pubblico con le medesime modalità. I concessionari possono definire quote diverse per le scommesse effettuate presso i luoghi di vendita e per le scommesse telematiche.

5. La chiusura dell'accettazione è stabilita in relazione all'avvenimento ed alla tipologia di scommessa prevista per lo stesso.

6. L'orario di riferimento, ai fini delle scommesse, è quello del totalizzatore nazionale.

Art. 6.

Validità delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto

1. Sono considerate valide le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale.

2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 8, l'esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse.

3. La scommessa su un avvenimento sportivo è considerata non valida:

a) quando l'avvenimento non si è svolto entro i tre giorni successivi alla data stabilita nel programma ufficiale;

b) quando nessun concorrente è classificato;

c) in caso di inversione di campo nelle competizioni, a squadre.

4. La scommessa su un avvenimento non sportivo è considerata non valida quando l'avvenimento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato verificarsi dell'avvenimento stesso.

5. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

6. Nel caso di scommesse su risultati parziali e su altri fatti connessi ad un avvenimento sportivo, la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo di gara, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento è sospeso o annullato.

7. Se uno o più avvenimenti oggetto di una scommessa multipla risultano non validi, la scommessa resta valida e all'avvenimento o agli avvenimenti non validi è assegnata quota uguale ad 1 (uno). L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all'articolo 9, comma 4, sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti a cui è assegnata quota 1 (uno). 8. Ai fini delle scommesse, l'acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ad AAMS, che provvede a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli avvenimenti ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili; ai medesimi fini AAMS provvede direttamente ad acclarare e certificare gli esiti riguardanti gli avvenimenti non sportivi, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili per l'avvenimento oggetto di scommessa.

Art. 7.

Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:

a) per motivi tecnici, non sia consentito il riscontro delle scommesse accettate;

b) in caso di scommessa non valida;

c) relativamente alle scommesse su avvenimenti sportivi, in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse per l'anticipazione dell'orario di inizio degli avvenimenti oggetto di scommessa, limitatamente alle scommesse accettate oltre il limite stabilito all'articolo 5, comma 5.

2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso attraverso apposito comunicato di AAMS, inviato ai concessionari, che ne curano la comunicazione ai partecipanti mediante affissione nei luoghi di raccolta delle scommesse e diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta a distanza delle scommesse; a seguito di tali comunicazioni i partecipanti possono richiedere i rimborsi.

Art. 8.

Pubblicità degli esiti e comunicazioni

1. AAMS trasmette ai concessionari le comunicazioni degli esiti nonché le ulteriori comunicazioni relative agli avvenimenti oggetto di scommessa; i concessionari ne curano la comunicazione ai partecipanti mediante affissione nei luoghi di raccolta delle scommesse e diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta a distanza delle scommesse.

Art. 9.

Modalità di determinazione delle vincite e calcolo delle quote

1. Le quote indicate nel programma di accettazione non possono essere inferiori ad 1 (uno) e sono comprensive della restituzione della posta di gioco.
2. Una scommessa singola è vincente quando l'esito pronosticato dal partecipante è corrispondente all'esito dell'avvenimento oggetto di scommessa. L'importo della vincita è pari al prodotto tra la quota e la posta di gioco.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 6, comma 7, una scommessa multipla è vincente quando tutti gli esiti pronosticati dal partecipante sono conformi agli esiti degli avvenimenti oggetto di scommessa. L'importo da riscuotere in caso di vincita è pari al prodotto, troncato al sesto decimale, tra le quote di ciascun avvenimento oggetto di scommessa e la posta di gioco. L'importo della vincita è troncato al secondo decimale.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, è facoltà del concessionario prevedere, per le scommesse multiple, sistemi di maggiorazione delle vincite, resi tempestivamente noti ai partecipanti mediante pubblicazione nel programma di accettazione.

Art. 10.

Posta di gioco

1. La posta unitaria di gioco per le scommesse a quota fissa è stabilita in un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a tre euro. Eventuali variazioni alla posta unitaria sono effettuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Al movimento netto delle scommesse a quota fissa si applicano le aliquote di imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come modificato dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 11.

Rapporti con altri tributi

1. L'imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è compresa nell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni.
2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Art. 12.

Percentuale di allibramento e massimali di vincita

1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni esito pronosticabile di un avvenimento.
2. E' facoltà di AAMS introdurre limiti alla percentuale di allibramento.
3. Le quote offerte dal concessionario, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione e comunque entro la chiusura dell'accettazione purché rese pubbliche, rispettano i limiti della percentuale di allibramento di cui al comma 2.
4. Non è consentita l'accettazione di scommesse la cui vincita potenziale è superiore a 10.000,00 (diecimila) euro; tale importo è aggiornato periodicamente con provvedimento di AAMS.

Art. 13.

Parità

1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come esito pronosticabile, la quota per la scommessa del singolo avvenimento, fermo restando quanto stabilito all'articolo 9, comma 1, è determinata dal rapporto tra la quota pattuita ed il numero degli esiti risultati in parità; la nuova quota, così determinata, è considerata anche nel calcolo della scommessa multipla nel quale l'avvenimento è ricompreso.
2. AAMS definisce, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 3, le modalità di determinazione della quota, nei casi di parità, per le tipologie di scommessa che prevedono due o più possibilità di vincita.

Art. 14.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata alla commissione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse. La commissione decide entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.
3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 15.

Controlli e sanzioni

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita, nonché sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi.
2. In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento, AAMS adotta provvedimenti di sospensione del collegamento informatico tra il totalizzatore nazionale ed il concessionario e, nei casi di particolare gravità, i provvedimenti di decadenza dalla concessione.

Art. 16.

Flussi finanziari

1. Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute, a titolo di imposta unica nonché le vincite ed i rimborsi non riscossi di cui all'articolo 20, comma 2, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.

Art. 17.

Pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Il pagamento delle vincite nonché dei rimborsi è effettuato dai luoghi di vendita solo dopo la comunicazione da parte di AAMS ai concessionari, per il tramite del totalizzatore nazionale, degli esiti degli avvenimenti oggetto di scommessa.
2. Gli importi relativi alle vincite ed ai rimborsi, per le scommesse effettuate nei luoghi di vendita, sono riscossi nei luoghi di vendita stessi, anche temporanei, dove è stata effettuata la scommessa, nonché presso ogni altro punto indicato dal concessionario secondo le modalità individuate con decreti relativi alle nuove modalità di distribuzione delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli importi relativi alle vincite ed ai rimborsi, per le scommesse telematiche, sono riscossi secondo le modalità stabilite con provvedimenti di AAMS.

Art. 18.

Ricevuta di partecipazione per le scommesse effettuate presso i luoghi di vendita

1. L'accettazione delle scommesse presso i luoghi di vendita è certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di partecipazione quelli contrassegnati sulla schedina di gioco ovvero dettati agli addetti ai terminali è responsabilità del partecipante, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta di partecipazione entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.
3. Con decreto di AAMS sono definiti i contenuti della ricevuta di partecipazione.
4. In caso di vincita o di rimborso, l'importo pagato o rimborsato, la data e l'orario dell'avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione delle scommesse.

Art. 19.

Accettazione delle scommesse telematiche

1. L'accettazione delle scommesse telematiche è registrata secondo le modalità stabilite con provvedimenti di AMMS.
2. Le scommesse telematiche non possono essere annullate.

Art. 20.

Termini di decadenza

1. Ferma la sussistenza del credito maturato, i partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita, qualora il pagamento degli stessi non è richiesto nel termine di 90 giorni solari dalla data dell'esito dell'ultimo avvenimento oggetto di scommessa. Per la soluzione delle controversie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
2. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti al comma 1, sono acquisiti all'erario.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 è abrogato.
2. Nel decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel Capo I la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni»;
 - b) Nell'articolo 1:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Nuove scommesse a totalizzatore»;
 - 2) al comma 1 dopo le parole «nuove scommesse a totalizzatore» sono eliminate le parole «e a quota fissa»;
 - 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per tali scommesse il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.»;
 - c) nell'articolo 2, al comma 2, dopo il primo periodo sono eliminate le parole «Con lo stesso decreto dirigenziale sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali è consentita solamente la scommessa a totalizzatore.»;
 - d) l'articolo 3 è abrogato;
 - e) nell'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
 - f) nell'articolo 6, al comma 1, il primo periodo è abrogato;
 - g) l'articolo 7 è abrogato.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. I diritti dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, sono salvaguardati sulla base delle modalità e procedure stabilite dal decreto del direttore generale di AAMS del 23 giugno 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 287, lettera e), legge n. 311 del 2004.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Le scommesse la cui accettazione si è chiusa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle disposizioni vigenti al momento della loro effettuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



REGOLAMENTO AAMS - SCOMMESSE IPPICHE AL TOTALIZZATORE

Decr. 25 ottobre 2004

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse; l'art. 7, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che affida ai predetti decreti la disciplina delle ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa; l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che demanda ai menzionati decreti la determinazione di ulteriori casi di rimborso delle somme giocate;

Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi;

Visto il D.M. 3 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003;

Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;

Decreta

Capo I
Norme generaliArt. 1.
Scommesse effettuabili.

1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore o a quota fissa.

2. Agli effetti del presente provvedimento sono ammesse esclusivamente le seguenti scommesse:

- a) singola;
- b) plurima;
- c) multipla;
- d) multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.

Art. 2.
Programma ufficiale delle corse.

1. Le norme e le modalità che caratterizzano ogni singola corsa, il nome dei cavalli che vi partecipano con l'indicazione dei rispettivi pesi, numeri di sella, fantini, numeri di steccato e distanze per le corse al galoppo, guidatori, numeri di partenza e distanze per le corse al trotto, gli eventuali rapporti di scuderia e sdoppiamenti in divisioni, vengono resi pubblici con la dichiarazione dei partenti redatta dalle società di corse nel rispetto delle disposizioni emanate dall'UNIRE.

2. Il programma ufficiale, redatto e pubblicato dall'UNIRE con riferimento alla dichiarazione dei partenti per ogni singola corsa, precisa anche la tipologia delle scommesse accettabili nonché eventuali multiple al totalizzatore specificandone la tipologia e le corse di riferimento che le compongono.

3. Eventuali modifiche al programma ufficiale disposte dalle giurie del trotto o dai commissari del galoppo, anche in conseguenza dell'applicazione dei regolamenti tecnici, sono comunicate alle società di corse all'UNIRE che provvede a comunicarle ad AAMS - direzione del totalizzatore nazionale ed a diffonderle.

4. La direzione del totalizzatore nazionale, qualora modifiche al programma ufficiale, comunicate dall'UNIRE, comportino il rimborso delle scommesse, dispone il rimborso delle scommesse accettate fino all'orario della diffusione delle modifiche al programma ufficiale e può disporre la riapertura dell'accettazione sulla base delle modifiche apportate allo stesso programma.

5. Presso ogni punto di accettazione delle scommesse deve essere predisposto un apposito albo nel quale debbono essere affissi i programmi ufficiali e tutti i comunicati relativi alle variazioni delle corse e alle disposizioni riguardanti l'accettazione delle scommesse.

6. Le variazioni al programma ufficiale che comportano il rimborso delle scommesse sono:

- a) l'errato nome di un cavallo;
- b) la variazione di peso e di distanza non rientranti nelle tolleranze dei regolamenti tecnici delle varie specialità dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa;
- c) le variazioni delle caratteristiche della pista di svolgimento della corsa;
- d) le variazioni delle modalità di partenza, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti tecnici delle varie specialità dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa;
- e) le variazioni dei rapporti di scuderia dichiarati ad eccezione delle variazioni causate dal ritiro di uno o più cavalli in rapporto di scuderia.

Art. 3.
Nozioni di cavallo regolarmente partito

1. Le unità di scommessa comprendenti nei loro termini un cavallo non regolarmente partito, ad eccezione delle multiple, sono rimborsate.

2. Si considera regolarmente partito il cavallo già dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter:

- a) nelle corse al galoppo è entrato nella gabbia di partenza, nella partenza con macchina a stalli, ovvero è agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o con la bandiera;
- b) nelle corse al trotto con partenza alla pari (partenza con l'autostart), lo starter aziona il lampeggiante e / o il campanello posti sull'autostart, impartendo l'ordine di avvio della progressione dell'autostart;



- c) nelle corse al trotto con resa di metri (partenza con i nastri), lo starter dà il segnale del «pronti».

Art. 4.

Inizio dell'accettazione delle scommesse

1. Il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse è quello che la società di corse dichiara, con apposito comunicato ed in riferimento alla dichiarazione dei partenti, non essersi ritirati dalla corsa alle ore nove e trenta del giorno previsto per lo svolgimento della corsa stessa e comunque per le riunioni antimeridiane almeno due ore prima dell'orario ufficiale di svolgimento della prima corsa in programma. Nessun scommessa può essere accettata sulle corse della giornata prima della diffusione da parte dell'UNIRE del predetto comunicato. Su proposta dell'UNIRE l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre l'apertura dell'accettazione delle scommesse dopo la diffusione della dichiarazione dei partenti.

Art. 5.

Annullamento di scommesse

1. Le scommesse possono essere annullate soltanto in caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore ovvero di riscontro da parte dello stesso della difformità degli estremi della scommessa alla richiesta entro due minuti dall'orario di registrazione da parte del totalizzatore nazionale, stampato sulla ricevuta e comunque entro il termine di chiusura dell'accettazione delle scommesse.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, non è ammesso l'annullamento di una scommessa già effettuata neppure per la sostituzione del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo ovvero del guidatore nelle corse al trotto né per eventuali variazioni ammesse dai regolamenti tecnici delle rispettive discipline.

Art. 6.

Termine dell'accettazione e dell'annullamento delle scommesse

1. L'accettazione delle scommesse e l'eventuale annullamento, in ogni caso, hanno termine alla prima partenza, anche se non convalidata, secondo quanto previsto dall'art. 3.

Art. 7.

Rapporto scuderia.

1. Due o più cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se dichiarati come tali, agli effetti delle scommesse, nel programma ufficiale, tenuto conto dei regolamenti tecnici del Paese di svolgimento delle corse.

2. Nel caso partecipino alla stessa corsa due o più cavalli in rapporto di scuderia le ricevute delle scommesse, al totalizzatore e a quota fissa, sul vincente e sulle multiple di vincenti, sono rilasciate con la precisa indicazione del numero del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Quindici minuti dopo la pubblicazione delle quote dell'ultima corsa della giornata hanno termine le operazioni di pagamento delle vincite. Le ricevute non presentate entro detto termine sono pagabili entro sessanta giorni dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa.

Art. 9.

Contestazioni

1. I commissari e le giurie operanti negli ippodromi non hanno titolo per giudicare contestazioni o reclami concernenti le scommesse.

2. Chiunque effettui scommesse sulle corse dei cavalli accetta incondizionatamente le norme contenute nel presente provvedimento.

Art. 10.

Scommesse singole

1. Singola è la scommessa avente per oggetto la vittoria o il piazzamento di uno dei partenti di una corsa.

2. La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli, non legati da rapporto di scuderia, a norma dell'art. 7.

3. Se in una corsa un cavallo in rapporto di scuderia si classifica al primo posto, sono considerate vincenti anche le scommesse singole sul vincente effettuate sugli altri cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente.

4. La scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo:

- primo o secondo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di quattro e non più di sette cavalli;
- primo, secondo o terzo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di otto cavalli.

5. La scommessa singola sul piazzato effettuata presso gli allibratori ha per oggetto il cavallo classificato:

- primo o secondo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione, risultano partenti non meno di quattro e non più di sette cavalli;
- primo, secondo o terzo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione delle scommesse, risultano partenti non meno di otto cavalli.

6. Agli effetti della scommessa singola sul piazzato non rilevano i rapporti di scuderia.

Art. 11.

Scommesse plurime

1. Plurima è la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di una corsa.

2. La scommessa plurima accoppiata vincente in ordine, ha per oggetto i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno quattro cavalli che non siano tutti in rapporto di scuderia. Per tale scommessa si deroga dall'esatto ordine unicamente nel caso in cui i primi due cavalli classificati siano in rapporto di scuderia.

3. La scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine, ha per oggetto i cavalli comunque classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno sette cavalli.

4. La scommessa plurima accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno nove cavalli. Per tale scommessa non viene considerato il rapporto di scuderia.

5. La scommessa plurima che prevede tre cavalli ed oltre ha per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti dell'ordine di arrivo. Per tali scommesse possono essere previste due categorie di vincitori: in ordine e non in ordine, come definite dall'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 3 giugno 2004.

6. Il numero delle categorie di vincitori di una scommessa plurima deve essere precisato nel programma ufficiale con la dizione «categoria unica» e «due categorie» intendendosi come vincente, per quest'ultima categoria, sia le scommesse in ordine che le scommesse non in ordine. Nel caso di due categorie il disponibile a vincite è ripartito al 50% come disponibile a vincite di ognuna delle due categorie.

7. Per quanto riguarda la scommessa Tris e per quelle alla stessa assimilabili si rimanda all'apposita normativa.

8. Affinché possa essere effettuata una scommessa plurima, il numero dei cavalli considerati partenti ai sensi dell'art. 4 deve essere almeno pari a quello degli «N» cavalli previsti dalla scommessa moltiplicato per due.

9. Se il numero dei partenti effettivi di una corsa è uguale o inferiore agli «N» cavalli previsti dalla plurima più uno, le scommesse sulla plurima sono rimborsate.

10. Qualora l'arrivo di una corsa comprenda un numero di cavalli inferiore a quello previsto da una plurima, il disponibile a vincite della scommessa plurima è riportato secondo le norme stabilite di cui all'art. 17.

Art. 12.
Scommesse multiple

1. Multipla è la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di diverse corse prestabilite. La multipla effettuata al totalizzatore fa quota a sè.
2. Per le multiple al totalizzatore deve essere precisato nel programma ufficiale:
 - a) le corse alle quali la multipla fa riferimento;
 - b) gli «N» posti previsti per ogni corsa.
3. Sono possibili multiple di scommesse singole, multiple di scommesse plurime e multiple miste di scommesse singole e plurime.
4. Le corse, in svolgimento su ippodromi diversi, oggetto della scommessa multipla, sono rese note al pubblico con apposito comunicato diramato dall'UNIRE, entro l'orario previsto dall'art. 4.

Capo II
Scommesse al totalizzatore

Art. 13.
Tipologie di scommesse effettuabili

1. Le scommesse effettuabili, secondo le modalità e con i limiti previsti dal presente decreto, sono:
 - a) singola sul vincente;
 - b) singola sul piazzato;
 - c) plurima accoppiata vincente;
 - d) plurima accoppiata piazzata;
 - e) plurima trio;
 - f) plurima quartè;
 - g) eventuali estensioni della plurima;
 - h) multiple;
 - i) plurima e multiple su corse inserite in uno specifico calendario nazionale.

Art. 14.
Facoltà di non accettare scommesse

1. In caso di corse con un elevato numero di cavalli dichiarati partenti tale da non consentire l'accettazione delle scommesse con i sistemi automatizzati, è facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, disporre la non accettazione di qualsiasi tipo di scommesse al totalizzatore, su uno o più cavalli dichiarati partenti in una corsa.
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, può altresì disporre la non accettazione di scommesse su un cavallo che in una corsa si presenti nettamente superiore agli altri partecipanti.
3. La disposizione di cui al comma 2 deve essere resa nota con anticipo rispetto allo svolgimento della corsa cui si riferisce e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.
4. Il o i cavalli oggetto delle precedenti disposizioni sono considerati come non dichiarati partenti ai fini delle scommesse al totalizzatore, quindi non partecipanti alla corsa, e l'ordine di arrivo, in base al quale sono determinate le quote, è costituito dai cavalli su cui sono state accettate scommesse nella stessa successione nella quale compaiono nell'ordine di arrivo ufficiale.
5. È facoltà del totalizzatore nazionale rifiutare scommesse che possano comunque turbare il regolare andamento del gioco.

Art. 15.
Sostituzione di cavalli

1. Se in una corsa è prevista, in caso di ritiro di uno o più cavalli, la sostituzione con cavalli di riserva, le scommesse effettuate sul o sui cavalli ritirati sono rimborsate ed il o i cavalli subentrati, dopo l'inizio dell'accettazione delle scommesse, sono dichiarati «no betting».
2. Le scommesse effettuate sugli altri cavalli rimangono valide.

Art. 16.
Quote di vincita e montepremi

1. L'importo totale delle scommesse al totalizzatore su di un determinato tipo di scommessa al netto del prelievo, costituisce il disponibile a vincite. Il rapporto tra il disponibile e l'importo scommesso determina la quota del totalizzatore, troncata al secondo decimale. L'importo da pagare si ottiene moltiplicando la quota del totalizzatore per l'importo scommesso.
2. Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore dell'UNIRE.
3. L'importo dell'unità di scommessa per ogni tipologia ed il minimo scommettibile sono stabiliti, con apposito provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il Capo dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Qualora la quota derivante dalla totalizzazione sia inferiore ad 1, l'importo delle scommesse sull'evento vincente è restituito integralmente agli scommettitori.
5. Ogni tipo di scommessa fa quota a sè.

Art. 17.
Riporti

1. Qualora per un tipo di scommessa di una corsa di un ippodromo non risultino vincenti, il disponibile a vincite relativo alla scommessa stessa è conglobato con il disponibile a vincite dell'ultimo analogo tipo di scommessa della riunione, purché l'accettazione delle scommesse su detta corsa sia aperta.
2. Quando ciò non sia possibile, il predetto disponibile per vincite è conglobato con quello del primo analogo evento della riunione di corse immediatamente successiva dello stesso ippodromo.
3. Nel caso di scommesse accettate su corse in programma su ippodromi esteri, il riporto è effettuato, qualora non sia possibile sull'ultimo analogo tipo di scommessa della giornata, sul primo tipo di scommessa di un ippodromo estero della stessa specialità che è tempestivamente comunicato e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.
4. Per le scommesse multiple, nel caso di mancanza di vincitori, il disponibile è riportato su una multipla della giornata successiva, tempestivamente indicata e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4. Qualora la multipla avesse come corse di riferimento le corse in svolgimento su un solo ippodromo, il riporto è effettuato sulla prima multipla analoga dello stesso ippodromo, sempre che tale multipla possa essere programmata entro i trenta giorni successivi; nel caso ciò non fosse possibile il riporto è effettuato su una multipla tempestivamente comunicata.

Art. 18.
Rimborsi

1. Qualora una corsa venga soppressa o l'ordine di arrivo non sia convalidato, le scommesse singole e plurime effettuate su tale corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un cavallo della corsa soppressa o non convalidata, sono ritenute nulle per tale termine e valide per i rimanenti.
2. Qualora un ippodromo abbia una interruzione di attività superiore a trenta giorni e non si riscontrassero vincitori su un tipo di scommessa, tutte le scommesse accettate su quel tipo di scommessa sono rimborsate. Nel caso che sul suddetto tipo di scommessa siano stati riportati disponibili a vincita di scommesse precedenti, i relativi importi sono acquisiti dall' UNIRE.
3. Per le scommesse plurime, qualora sussistano le condizioni previste nel comma 2 per il rimborso, si considerano vincenti tutte le scommesse che indicano in qualsiasi ordine gli «N» cavalli previsti dal particolare tipo di plurima. Solo nel caso non esistessero vincitori anche in questa condizione si procede al rimborso.
4. Qualora una corsa sia fermata e immediatamente ripetuta, le scommesse effettuate su tale corsa rimangono valide senza diritto di rimborso per eventuali cavalli che non si presentino alla ripetizione della corsa. Nel caso la corsa sia rinviata a dopo l'ultima corsa della giornata o definitivamente annullata, tutte le scommesse singole e plurime effettuate su detta corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un evento di detta corsa, sono considerate nulle per detto evento e restano valide per i rimanenti termini.

Art. 19.

Ripetizione delle corse

1. Sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentino alla ripetizione. L'elenco dei cavalli che partecipano alla ripetizione della corsa, tempestivamente comunicato dalla società di corse e reso pubblico dall'UNIRE, costituisce il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse.

Capo III

Calcolo delle quote e altre disposizioni

Art. 20.

Scommessa singola sul vincente

1. La quota del vincente è determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e l'importo scommesso sul cavallo classificato al primo posto dell'ordine di arrivo.
2. Se il cavallo vincente è in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, la quota è determinata dal rapporto tra il disponibile per vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.
3. Nel caso che si verifichi un arrivo in parità per il primo posto di due o più cavalli, questi sono classificati tutti vincenti. La quota relativa a ciascun cavallo classificato vincente è determinata come segue:

- a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati vincenti in parità;
- b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli classificati vincenti in parità e sui quali sono state effettuate scommesse;
- c) si determinano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei predetti cavalli;
- d) il quoziente così ottenuto per ciascun cavallo aumentato di uno, costituisce la quota relativa a ciascun cavallo vincente.

4. Qualora la parità coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parità in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parità.
5. Qualora uno o più cavalli in rapporto di scuderia e dichiarati partenti nella stessa corsa siano da considerare non regolarmente partiti a norma dell'art. 3, le scommesse sul vincente effettuate su tutti i cavalli che nella corsa sono legati da rapporto di scuderia danno diritto al rimborso, purché tale diritto sia esercitato prima che abbia termine l'accettazione delle scommesse sulla corsa stessa. Qualora il predetto diritto non sia esercitato entro tale termine, le scommesse sul cavallo o sui cavalli ritirati sono rimborsate mentre restano valide quelle indicanti il o i cavalli di scuderia col ritirato che risultano regolarmente partiti.

Art. 21.

Scommessa singola sul piazzato

1. Le quote dei piazzati sono determinate nel modo seguente:
 - a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati piazzati;
 - b) la differenza così ottenuta si divide per il numero dei piazzati;
 - c) si calcolano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei cavalli piazzati;
 - d) le quote si ottengono aggiungendo uno al quoziente relativo a ciascun cavallo piazzato.
2. Il numero dei cavalli da considerare piazzati in una corsa, determinato secondo il numero dei cavalli rimasti partenti a norma dell'art. 4, non varia se uno o più cavalli sono da considerare non regolarmente partiti a norma dell'art. 3. Nel caso che il numero dei cavalli regolarmente partiti si riduca a meno di quattro per le corse con due piazzati o meno di sei nelle corse con tre piazzati tutte le scommesse sul piazzato sono rimborsate.
3. Qualora su un cavallo classificato piazzato non sia stata effettuata alcuna scommessa, nel calcolo delle quote dei piazzati l'operazione di cui alla lettera b) avrà per divisore il numero dei cavalli piazzati su cui sono state effettuate scommesse e solo per i quali, in conseguenza, saranno determinate le quote.
4. Nel caso in cui nell'ordine di arrivo di una corsa figurino un solo cavallo, il disponibile per vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa è interamente ripartito tra le scommesse sul piazzato accettate su tale cavallo.
5. Qualora in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse figurano soltanto due cavalli nell'ordine di arrivo, il disponibile a vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa è ripartito tra le scommesse accettate su tali due cavalli, secondo le norme stabilite dal presente articolo.
6. Nel caso che in una corsa con due piazzati si verifichi per effetto di una parità che il numero dei piazzati sia superiore a due, le quote sono calcolate secondo le modalità del comma 1, utilizzando come divisore previsto al punto b), il numero dei cavalli piazzati derivanti dalla parità.
7. Nel caso che in una corsa con tre piazzati si verifichi per effetto di una parità che il numero dei piazzati sia superiore a tre, le quote sono calcolate secondo le modalità di cui al comma 1, utilizzando come divisore previsto al punto b), il numero dei cavalli piazzati derivanti dalla parità.

Art. 22.

Scommesse plurime

1. Nel caso in cui la scommessa plurima prevede due categorie di vincitori, una plurima vincente in ordine è da considerare anche vincente in disordine. Nel caso di mancanza di vincitori in una o in ambedue le categorie il disponibile a vincite è riportato sulla successiva scommessa nell'ambito della stessa categoria.
2. Nelle scommesse plurime in ordine, nel caso che i cavalli classificati al primo e secondo posto siano in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le scommesse plurime che indicano comunque ai primi due posti i cavalli classificati primo e secondo e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati. Limitatamente agli «N» cavalli previsti dal tipo di plurima, analogamente si procede nel caso che i cavalli classificati ai primi «N» posti siano tutti in rapporto di scuderia.
3. Nelle scommesse plurime in ordine, nel caso di parità al primo posto, sono vincenti tutte le scommesse che indicano ai posti di arrivo corrispondenti ai cavalli in parità, in qualsiasi ordine, i cavalli arrivati in parità e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati.
4. Nel caso di parità al secondo posto sono vincenti tutte le scommesse che indicano esattamente il cavallo primo classificato e nei posti successivi, corrispondenti al numero dei cavalli classificati in parità, in qualsiasi ordine, i cavalli in parità e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati.

5. Analogamente si procede per eventuali parità nei posti successivi.

6. Nel caso che le parità comportino la copertura di posti nell'ordine di arrivo superiori a quelli previsti per il tipo di plurima, sono vincenti tutte le scommesse che, nei posti previsti, indicano l'esatta successione dell'ordine di arrivo dei cavalli non in parità ed ai rimanenti posti i cavalli classificati in parità, indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati.

7. Nel caso di scommesse plurime non in ordine, qualora eventuali parità comportino la copertura di posti nell'ordine di arrivo superiori a quelli previsti dal tipo di plurima, sono vincenti le scommesse che indicano comunque i cavalli classificati nei posti previsti dal tipo di plurima.

8. Qualora in una scommessa plurima in ordine, per effetto dell'arrivo dal primo agli «N» posti senza soluzione di continuità di due o più cavalli in rapporto di scuderia, l'importo delle scommesse vincenti derivanti dalle diverse combinazioni sono sommate ed è calcolata un'unica quota pari al quoziente tra il disponibile a vincite e l'importo delle scommesse risultanti dalla somma delle varie combinazioni vincenti.

9. Qualora per effetto di arrivi in parità una scommessa plurima presenti più combinazioni vincenti le quote sono calcolate come segue:

- a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo di tutte le scommesse risultanti sulle combinazioni vincenti;
- b) il disponibile a vincite residuo così ottenuto si divide per il numero delle combinazioni vincenti derivanti dall'arrivo in parità e sulle quali sono state effettuate scommesse;
- c) si determinano quindi i quozienti con il risultato ottenuto con le operazioni di cui alla precedente lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuna combinazione vincente;
- d) il quoziente così ottenuto per ciascuna combinazione, aumentato di uno costituisce la quota relativa a ciascuna combinazione vincente.

10. Qualora la parità coinvolga combinazioni generate da rapporti di scuderia le scommesse da considerare sulle combinazioni in parità sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi sulle combinazioni generate dal rapporto di scuderia con i cavalli in parità.

Art. 23.

Scommessa plurima accoppiata piazzata

1. Qualora i cavalli da considerare regolarmente partiti ai sensi dell'art. 3 siano inferiori a cinque, tutte le scommesse sull'accoppiata piazzata sono rimborsate.

2. Nel caso di arrivo di due cavalli in parità al primo posto e di due o più cavalli in parità al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto.

3. Nel caso di arrivo in parità di più di 3 cavalli al primo posto ovvero di 2 o più cavalli al secondo posto, o di 2 o più cavalli al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due dei cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto.

4. L'accoppiata piazzata si considera «pagabile» qualora sulla stessa siano state effettuate scommesse.

5. La quota della scommessa accoppiata piazzata si calcola come segue:

- a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo registrato su tutte le accoppiate pagabili ottenendo la «somma da ripartire»;
- b) la «somma da ripartire» si divide per il numero delle accoppiate pagabili; ciascuna di queste parti è divisa per l'importo delle scommesse accettate su ciascuna delle accoppiate pagabili. Il quoziente così ottenuto, aumentato di uno, costituisce la quota per ciascuna delle accoppiate pagabili.

Art. 24.

Scommessa multipla

1. Le scommesse multiple prevedono una sola categoria di vincitori e cioè sono vincenti unicamente le scommesse il cui pronostico rispecchi esattamente, per ogni corsa, l'ordine di arrivo.

2. Per i cavalli che in una corsa della multipla siano in rapporto di scuderia o per eventuali arrivi in parità, sono applicate le norme previste per la scommessa presa a base della multipla.

3. Le multiple, di norma, sono proposte su scommesse base della stessa tipologia.

4. Nel caso di ritiro di uno o più cavalli in una o più corse di una scommessa multipla, le scommesse che comprendono cavalli ritirati in numero tale da non consentire la realizzazione di almeno uno degli eventi previsti dalla multipla sono rimborsate; le scommesse che consentano comunque la realizzazione di uno o più degli eventi previsti dalla multipla concorrono alla formazione di montepremi separati pari agli «N» eventi previsti dalla multipla meno uno. Tali montanti separati saranno singolarmente ripartiti con quota unica fra gli importi delle scommesse che abbiano indicato un cavallo ritirato in uno o più degli eventi proposti, rendendoli irrealizzabili e l'esatto pronostico nei rimanenti eventi.

5. Le quote così determinate, anche se inferiori ad uno, devono comunque essere pari ad uno.

6. Qualora una quota determinata come sopra risultasse superiore a una quota corrispondente ad un numero superiore di eventi, le quote interessate sono unificate.

7. La quota di una scommessa multipla è determinata dal quoziente tra il disponibile a vincite e l'importo scommesso sulle unità vincenti.

8. Qualora in conseguenza di arrivi in parità risultino vincenti in una multipla due o più combinazioni di scommessa, le quote saranno calcolate come segue:

- a) dal disponibile a vincite si sottrae l'importo scommesso su tutte le unità di scommesse vincenti;
- b) l'importo così ottenuto si divide per il numero delle combinazioni risultate vincenti a seguito della parità;
- c) il quoziente tra quanto ottenuto con l'operazione di cui al punto precedente, diviso l'importo scommesso su ciascuna combinazione vincente aumentato di uno, costituisce la quota di vincita di ogni combinazione vincente.

9. Qualora in una scommessa multipla non risultassero vincitori, il disponibile a vincite non distribuito è riportato come segue:

- a) se la multipla è stata proposta su corse di uno stesso ippodromo nazionale, su una multipla di tipo analogo della giornata di corse successiva dello stesso ippodromo;
- b) se la multipla è stata proposta su corse di ippodromi stranieri o su corse che si svolgono in ippodromi diversi, il disponibile non distribuito è riportato sulla prima multipla analoga del giorno successivo.

Cap o IV

Scommesse a quota fissa

Art. 25.

Tipi di scommesse accettabili

1. Le scommesse a quota fissa sono:

- a) singola sulvincente,
- b) singola con cavalli no-betting,
- c) singola sul piazzato e multipla.

2. Le scommesse sul piazzato a quota fissa sono accettate:

- a) su due piazzati nelle corse nelle quali i partenti, all'apertura dell'accettazione, siano da quattro a sette;
- b) su tre piazzati nelle corse nelle quali i partenti, all'apertura dell'accettazione, siano otto o più.

3. La scommessa singola col no-betting ha per oggetto il cavallo meglio classificato nell'ordine di arrivo di una corsa, prescindendo dal piazzamento del cavallo, o dei cavalli se in rapporto di scuderia, indicato come escluso dalle scommesse all'apertura dell'accettazione delle stesse sulla corsa in questione. Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno quattro e non siano in rapporto di scuderia.

4. I cavalli dichiarati no-betting e gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con gli stessi non sono considerati partenti agli effetti delle scommesse.

5. Le quote devono essere espresse da un intero seguito da due decimali e comprensive della restituzione della posta.

6. Le scommesse multiple a quota fissa sono accettate riportando per ogni termine la quota offerta per l'evento singolo. Nei conteggi per il pagamento delle multiple e nei conteggi per la riduzione dei partenti o per arrivi in parità, la somma da corrispondere allo scommettitore è determinata moltiplicando

l'importo scommesso per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote offerte per ogni singolo evento indicato nella multipla. Per la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra loro, sono conservati fino a sei decimali; il troncamento al secondo decimale avviene dopo aver moltiplicato l'importo scommesso per il risultato del prodotto delle quote.

Art. 26. Pubblicità

1. L'accettazione delle scommesse a quota fissa non può avvenire senza l'esposizione al pubblico delle quote offerte e comunque non prima della diramazione del comunicato di cui all'art. 4.

Art. 27. Vincite

1. Nelle scommesse a quota fissa la somma da riscuotere è pari all'importo scommesso moltiplicato per la quota offerta. Fanno eccezione i casi particolari previsti negli articoli 29, 32, 33 e 34.

Art. 28. Percentuali di allibramento

1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni singolo cavallo, escludendo le quote pari o superiori a 50.

2. Le quote offerte, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni: a)

Per le scommesse sul vincente:

- I. da 2 a 3 partenti massimo 127%;
- II. da 4 a 7 partenti massimo 139%;
- III. da 8 a 9 partenti massimo 143%;
- IV. da 10 a 14 partenti massimo 147%;
- V. da 15 partenti e oltre massimo 156%.

b) Per il piazzato con corse con 2 piazzati:

- I. da 4 a 6 partenti massimo 253%;
- II. con 7 partenti massimo 278%;

c) Per il piazzato con corse con 3 piazzati:

- I. da 8 a 9 partenti massimo 380%;
- II. da 10 a 21 partenti massimo 417%;
- III. da 22 a 27 partenti massimo 429%;
- IV. da 28 partenti e oltre massimo 441%.

È facoltà del concessionario, anziché esporre la lavagna dei piazzati offrire, nel caso di due piazzati, la quota di vincita proposta per il vincente diviso quattro e, nel caso di tre piazzati, la quota di vincita proposta per il vincente diviso sei.

Art. 29. Ritiri di cavalli

1. Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei partenti, prima che a norma dell'art. 3 i cavalli siano da considerare regolarmente partiti, sono rimborsate tutte le scommesse effettuate sulla corsa con cavalli no-betting, nel caso di ritiro di uno dei cavalli non indicati no-betting. Le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti sono rimborsate e le scommesse vincenti sono pagate alla quota del totalizzatore con una quota minima pari ad 1,1, e, comunque, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita. Se la riduzione del campo dei partenti si verifica, in una corsa che, a norma dell'art. 25, abbia per oggetto di scommessa sul piazzato al totalizzatore tre cavalli e per oggetto di scommessa a quota fissa due cavalli, sono considerate vincenti anche le scommesse sul piazzato a quota fissa effettuate sul cavallo classificato al terzo posto. Tali scommesse sono pagate alla quota del totalizzatore, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita.

2. Nel caso non risultino quote di vincita al totalizzatore le scommesse a quota fissa sono pagate alla quota pattuita.

3. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo ritirato come uno dei termini, sono ritenute valide per gli altri termini e nulle per il termine comprendente il cavallo ritirato. Nel caso le multiple comprendano un termine che come scommessa singola sia stato pagato alla quota del totalizzatore, nei conteggi per la determinazione della vincita, la quota pattuita per tale cavallo è sostituita dalla quota del totalizzatore con i limiti precedentemente previsti.

4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso che la riduzione del campo dei partenti si verifichi in seguito al ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con altro o altri cavalli partecipanti alla stessa corsa.

Art. 30. Corse soppresse o non convalidate

1. Nel caso che una corsa sia soppressa o non convalidata, sono rimborsate le scommesse per tale corsa sul vincente, sulle corse con cavalli no-betting e sul piazzato.

2. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione, sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini.

Art. 31. Corse annullate o rinviate

1. Qualora una corsa sia annullata, rinviata a dopo l'ultima della giornata o ad altro giorno, tutte le scommesse sono rimborsate.

2. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini.

3. Se una corsa è interrotta durante il suo svolgimento ed è immediatamente ripetuta, nessun scommessa è rimborsata, anche se uno o più cavalli non dovessero ripresentarsi all'atto della ripetizione della corsa.

Art. 32. Parità per il vincente

1. Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il primo posto, le scommesse sul vincente effettuate su tali cavalli, danno diritto a riscuotere l'importo di pagamento diviso per il numero dei cavalli classificati in parità.

Art. 33. Parità per il piazzato

1. Se in una corsa, con due piazzati agli effetti delle scommesse, si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tali cavalli.

2. Se in una corsa a causa di eventuali arrivi in parità si verifica che il numero dei piazzati da pagare superi il numero dei piazzati offerti, il pagamento di ogni singola scommessa è calcolato come segue ed il risultato costituisce la somma da pagare per ogni singola scommessa:

- a) si divide l'importo da pagare per il numero dei cavalli piazzati;
b) si moltiplica tale quoziente per il numero dei piazzati offerti.

Art. 34.

Limite importo da accettare

1. Il concessionario ha l'obbligo di accettare almeno una scommessa alla quota esposta con il limite massimo di somma da pagare pari a 100 volte l'importo stabilito come scommessa minima.

Cap o V

Scommessa multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore

Art. 35.

Accettazione

1. L'accettazione delle scommesse multiple libere con riferimento alla quota del totalizzatore, come definite dall'art. 5 del decreto ministeriale 3 giugno 2004, ha termine alla partenza della prima corsa, in ordine di tempo, tra quelle considerate nella scommessa. A tal fine i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche adeguano i propri sistemi ai programmi informatici stabiliti dall'amministrazione finanziaria.
2. Eventuali scommesse per le quali, dall'orario di emissione delle ricevute, risultino corse già partite al momento dell'accettazione saranno considerate nulle per i termini delle corse già partite e valide per i rimanenti termini, purché i termini validi non scendano sotto il minimo previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 3 giugno 2004; in tale caso la scommessa viene rimborsata.

Art. 36.

Rimborsi

1. La mancata disputa di una o più corse comprese in una scommessa multipla libera, la mancata convalida dell'ordine di arrivo e l'eventuale ritiro di un cavallo pronosticato in una corsa di una scommessa multipla, non costituiscono motivo di rimborso della scommessa ma rendono la stessa nulla per tale termine e valida per i rimanenti, purché i termini validi non scendano sotto il minimo previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 3 giugno 2004.
2. Sono rimborsate le scommesse multiple libere per le quali tutti i termini sono considerati nulli.

Art.37.

Determinazione delle quote.

1. La vincita da pagare allo scommettitore è determinata moltiplicando l'importo scommesso per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote pagate dal totalizzatore per gli eventi corrispondenti a quelli considerati nella multipla libera.
2. Per la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra loro sono conservati i decimali; fino a sei, il troncamento al secondo decimale avviene sul prodotto finale prima di procedere alla moltiplicazione dello stesso per l'importo scommesso.
3. Nel caso non fosse disponibile per un termine della scommessa la quota del totalizzatore per mancanza di vincitori, la quota convenzionale fissa da considerare per la scommessa multipla libera è pari a 50,00.
4. Qualora per un termine della multipla non fosse disponibile la quota del totalizzatore per motivi tecnici inerenti alla totalizzazione delle scommesse e comunque diversi da quello previsto al comma 3, tale termine della multipla libera è considerato nullo.
5. L'importo della vincita non potrà comunque superare il prodotto ottenuto dall'importo scommesso per i massimali sotto indicati:

Tipologia	Vincenti	Piazzati
3 eventi	100	27
4 eventi	180	45
5 eventi	380	85
6 eventi	700	125
7 eventi	900	175
8 eventi	1100	250
oltre 8 eventi	1300	300

In caso di scommesse a riferimento multiple miste di vincenti e piazzati l'importo massimo di vincita è determinato come segue:

- a) si divide il massimale previsto per i vincenti per il numero degli eventi indicati nella scommessa;
b) il quoziente così ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi vincenti indicati nella scommessa;
c) si divide il massimale previsto per i piazzati per il numero degli eventi indicati nella scommessa;
d) il quoziente così ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi piazzati indicati nella scommessa;
e) si somma il prodotto di cui al punto b) con quello di cui al punto d).

L'importo così determinato è indicato dal display del terminale di gioco o in mancanza dalla ricevuta della scommessa.

Art. 38.

Quote di prelievo

1. La quota di prelievo per le scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore è equiparata a quella stabilita dal D.M. 15 febbraio 1999 per la scommessa multipla a quota fissa commisurata al numero di eventi determinati dalle corse convalidate.

Art. 39.

Disposizioni applicabili

1. Per i cavalli che in una corsa di una multipla libera sono in rapporto di scuderia o per eventuali arrivi in parità, sono applicate le norme previste per la scommessa presa a base della multipla.

Cap o VI

Disposizioni finali

Art. 40.

Introduzione delle scommesse

1. Le nuove tipologie di scommessa e le diverse modalità di calcolo delle scommesse esistenti, previste dal presente regolamento, possono essere introdotte gradualmente, ad iniziativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione dell'esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tale fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici delle scommesse introdotte.
2. La disciplina delle scommesse dettata dalla delibera dell'UNIRE del 27 febbraio 1962, cessa di avere efficacia contestualmente alla attivazione della nuova disciplina recata dal presente decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



REGOLAMENTO AAMS - SCOMMESSE IPPICHE “VINCENTE NAZIONALE” ED “ACCOPIATA NAZIONALE”

Prot. n. 2005/4637/giochi/sco

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

VISTO il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

VISTO l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

VISTI, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su 2 proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, commi 10 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

VISTA la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il Regolamento della corsa Tris;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

VISTO l'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'Unire. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;

VISTA la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0065023 del 10 ottobre 2005;

SENTITO il Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo;

CONSIDERATO che le scommesse disciplinate dal presente decreto hanno per oggetto le medesime corse dei cavalli della scommessa Tris, di cui al citato DPR n. 169 del 1998;

RITENUTO, altresì, che le scommesse disciplinate dal presente decreto sono distribuite nella medesima rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al DPR n. 169 del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al DM n. 278 del 1999, già autorizzata ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli.

Dispone

Articolo 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto istituisce e definisce le modalità attuative della nuova scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate “Vincente nazionale” ed “Accoppiata nazionale”.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) UNIRE, l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine;
- c) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
- d) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
- e) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
- f) Disponibile per vincere, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;
- g) Esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun evento;
- h) Esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;
- i) Evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
- l) Giocata o scommessa, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
- m) Giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
- n) Giocata o scommessa sistematica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;



- o) Giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
- p) Incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;
- q) Incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
- r) Palinsesto o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa;
- s) Partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
- t) Posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
- u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita – previa autorizzazione del concessionario o di AAMS ed in possesso di licenza di polizia rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 – gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di 4 gioco e paga le vincite; il punto di vendita aderisce ad un singolo concessionario ed è collegato telematicamente allo stesso;
- v) Quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
- z) Ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
- aa) Riporto o jackpot, il disponibile a vincite che, nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa, è riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
- bb) Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
- i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 - ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
 - iii. le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
- cc) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
- dd) Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;
- ee) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco, la trasmissione delle giocate al totalizzatore nazionale e la stampa delle ricevute di partecipazione;
- ff) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
- gg) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per poter completare la scommessa;
- hh) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 2 Soggetti abilitati alla raccolta

1. L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.
2. Sono altresì abilitati alla raccolta delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 1, in qualità di punti di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi tra i punti di vendita indicati al comma 1.
3. AAMS, per le scommesse di cui all'articolo 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.

Articolo 3 Ripartizione della posta di gioco

1. La posta unitaria di gioco delle scommesse "Vincente nazionale" e "Accoppiata nazionale" è determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La posta unitaria di gioco delle scommesse è ripartita nelle seguenti percentuali:
 - a) Montepremi e compenso per l'attività di gestione: 72,00 per cento per entrambe le scommesse, di cui, al montepremi del "Vincente nazionale", in via sperimentale, il 71,00 per cento e, al montepremi dell'"Accoppiata nazionale", il 66,29 per cento;
 - b) Compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le scommesse;
 - c) Entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le scommesse;
 - d) Prelievo a favore dell'UNIRE: 14,00 per cento per entrambe le scommesse.

Articolo 4 Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore di cui al presente decreto si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.
3. E' prevista la partecipazione al gioco attraverso modalità telefonica e telematica secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.

Articolo 5 Annulli

1. E' consentito l'annullo di una scommessa entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
2. In caso di ritiro di uno o più cavalli pronosticati è consentita, ad accettazione delle giocate ancora ammesse, la sostituzione della giocata, con annulli della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.
3. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

Articolo 6 Ricevuta di partecipazione



1. L' accettazione delle scommesse a totalizzatore è certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità di chi effettua la scommessa, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 5.
3. La ricevuta di partecipazione delle scommesse oggetto del presente decreto, è emessa dal terminale di gioco dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
 - d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
 - e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
 - f) pronostici contenuti nella giocata;
 - g) numero di unità di scommesse accettate;
 - h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
 - i) importo complessivo della giocata;
 - l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
 - m) numero di ripetizioni della scommessa.

Articolo 7 Giocate sistemistiche

1. Sono ammesse scommesse sistemistiche.
2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell' emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall' addetto al terminale, prima dell' emissione della ricevuta.
3. I tipi di giocate sistemistiche per la scommessa " Vincente nazionale " e per la scommessa " Accoppiata nazionale ", disciplinate dal presente decreto, sono indicati agli articoli 23 e 27.

Articolo 8 Registrazione e conservazione delle giocate

1. Ogni scommessa accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo, nonché i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.

Articolo 9 Calcolo della quota di vincita

1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, è effettuato come segue:
 - a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall' ammontare di cui all' articolo 3;
 - b) il disponibile a vincite così determinato è ripartito tra la categoria di vincita ed aumentato dall' eventuale jackpot secondo le modalità di cui agli articoli 24 e 28;
 - c) dal disponibile a vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
 - d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.
3. In caso di arrivo in parità di uno o più cavalli nelle corse oggetto di scommessa, il calcolo della quota è effettuato con le modalità indicate agli articoli 25 e 29.
4. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un'unità di scommessa, il disponibile a vincite viene destinato a jackpot.
5. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite così come calcolate al comma 1, è di competenza dell'UNIRE.

Articolo 10 Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:
 - a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;
 - b) in caso di mancata chiusura dell' accettazione delle scommesse limitatamente alle scommesse accettate oltre l' orario di effettiva partenza della corsa stessa comunicato dall'UNIRE;
 - c) la corsa oggetto di scommessa non si è svolta entro il giorno successivo a quello in programma;
 - d) dopo la chiusura dell' accettazione, per le unità di scommessa che contengono:
 - i. nella scommessa " Vincente nazionale " il cavallo ritirato;
 - ii. nella scommessa " Accoppiata nazionale " almeno un cavallo ritirato.
 - e) intervengono variazioni su quanto specificato alle lettere d), e), f), h) ed l) del programma ufficiale delle corse, di cui al successivo articolo 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l' evento;
 - f) il numero dei cavalli regolarmente partiti è inferiore a sette.
2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei punti di vendita delle scommesse, può chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione dell' esito della scommessa.
3. L'importo rimborsato, la data e l' orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.

Articolo 11 Pubblicità degli esiti e comunicazioni

1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai punti di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.

Articolo 12 Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.

Articolo 13 Termini di decadenza

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite ed al diritto a richiedere i rimborsi presso i punti di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all' articolo 17, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
2. E' fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 14 Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all' organo di cui all' articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, all' organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse.
3. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 15 Controlli ed ispezioni

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i punti di vendita agli stessi collegati, nonché sui sistemi informativi dei concessionari stessi.
2. AAMS adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti dei concessionari di cui all' articolo 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.

Articolo 16 Programma ufficiale delle corse

1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall' UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
2. Il campo partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale predisposto dall'UNIRE, è comunicato ai concessionari, di norma entro le ore 14:00 di due giorni precedenti la corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
3. È facoltà di AAMS, su proposta dell'UNIRE, disporre l' accettazione delle scommesse " Vincente nazionale" ed " Accoppiata nazionale" su un campo partenti che preveda la disputa di corse articolate in batteria e finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un numero di copertino progressivo a partire dal numero 1. Tale numerazione è quella che fa testo agli effetti della scommessa. Sono considerate vincenti le scommesse che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati al primo posto, nel caso della scommessa "Vincente nazionale" o ai primi due posti, nel caso della scommessa " Accoppiata nazionale" della finale. I cavalli che hanno partecipato alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale, sono considerati regolarmente partiti. L' accettazione delle scommesse avrà termine con la partenza della prima batteria.
4. Il programma ufficiale contiene:
 - a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;
 - b) il tipo di corsa;
 - c) il nome dell'ippodromo;
 - d) la distanza della corsa;
 - e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
 - f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
 - g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
 - h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
 - i) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
 - l) gli eventuali rapporti di scuderia;
 - m) il numero di steccato per le corse al galoppo;
 - n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.

Articolo 17 Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse

1. L'originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del punto di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

Articolo 18 Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.
2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.

Articolo 19 Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro

1. Le vincite e / o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all' articolo 17, presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

Articolo 20 Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevuta e di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all' articolo 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso a credito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all' articolo 17. Il pagamento avviene,

in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.

3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Articolo 21

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'articolo 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.

2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'articolo 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.

3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di 21 giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

TITOLO II

Disposizioni relative alle scommesse "Vincente nazionale" ed "Accoppiata nazionale"

Articolo 22

Caratteristiche della scommessa "Vincente nazionale"

1. La scommessa a totalizzatore denominata "Vincente nazionale" consiste nel pronosticare il cavallo primo classificato nell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.

2. È consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o più cavalli.

3. Se il cavallo vincente è in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, sono considerate vincenti anche le scommesse effettuate sui cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente e la quota è determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.

Articolo 23

Giocate sistemistiche della scommessa "Vincente nazionale"

1. La giocata sistemistica per la scommessa a totalizzatore "Vincente nazionale" è il sistema denominato NX ovvero la combinazione derivante dall'indicazione di due, tre o "n" cavalli.

Articolo 24

Calcolo delle quote di vincita per la scommessa "Vincente nazionale"

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti esattamente il cavallo vincente della corsa oggetto di scommessa, o gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con il vincente, certificato, ai fini delle scommesse, da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.

2. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'articolo 9.

3. Se un cavallo dichiarato partente nella corsa oggetto della scommessa "Vincente nazionale" viene ritirato, tutte le scommesse contenenti quel cavallo ritirato possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.

4. Qualora la parità coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parità in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parità.

Articolo 25

Calcolo della quota nei casi di parità per la scommessa "Vincente nazionale"

1. In caso di arrivo in parità, nella corsa oggetto della scommessa "Vincente nazionale", di due o più cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano al primo posto uno dei cavalli classificati in parità. Le quote si determinano nel modo seguente:

- dal disponibile a vincite, di cui all'articolo 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;
- la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli arrivati in parità al primo posto, se su ciascun cavallo siano state effettuate scommesse;
- per ciascun cavallo vincente, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.

2. Qualora la parità coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parità in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parità.

Articolo 26

Caratteristiche della scommessa "Accoppiata nazionale"

1. La scommessa a totalizzatore denominata "Accoppiata nazionale", consiste nel pronosticare i primi due cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.

2. È consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o più cavalli.

Articolo 27

Giocate sistemistiche della scommessa "Accoppiata nazionale"

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore "Accoppiata nazionale" sono:

- sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di due, tre o "n" cavalli;
- sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri "n" cavalli, minimo due, ad occupare la seconda posizione;
- sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo o al secondo posto ed altri "n" cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
- sistema denominato T2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli designati per ciascuna delle due posizioni possibili.

Articolo 28

Calcolo delle quote di vincita per la scommessa "Accoppiata nazionale"

1. È prevista un' unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero i primi due cavalli classificati nell' esatta successione dell' ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della scommessa "Accoppiata nazionale" è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all' articolo 9.
4. Qualora nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente il disponibile a vincite è destinato a jackpot.
5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della scommessa "Accoppiata nazionale" vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso in cui, nella corsa designata per la scommessa "Accoppiata nazionale", due cavalli in rapporto di scuderia figurino ai primi due posti dell' ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli, generando un' unica quota per entrambe le combinazioni vincenti.

Articolo 29

Calcolo della quota nei casi di parità per la scommessa "Accoppiata nazionale"

1. In caso di arrivo in parità, nella corsa oggetto della scommessa "Accoppiata nazionale", di due o più cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unità di scommessa che, indipendentemente dall'ordine, indicano i due o più cavalli classificati in parità. Le quote si determinano nel modo seguente:
 - a) dal disponibile a vincite, di cui all' articolo 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;
 - b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
 - c) per ognuna delle due combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
2. In caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo classificato primo ed al secondo posto uno dei cavalli classificati in parità. Il calcolo delle quote è effettuato con le modalità di cui al comma 1.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



REGOLAMENTO AAMS - SCOMMESSE IPPICHE “NUOVA TRIS NAZIONALE”

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2005

Modalita' attuative della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto la posta unitaria, di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene gli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;

Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0078248/Uscita del 16 dicembre 2005;

Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento delle politiche di sviluppo;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/4637/ giochi/sco del 26 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/ giochi/sco del 17 novembre 2005;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali prot. n. 2005/9533/ Giochi/UD del 15 dicembre 2005, che ha disposto che la scommessa Tris, a partire dalla scadenza naturale della relativa concessione, fissata al 31 dicembre 2005, e' assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa di cui al citato comma 498;

Ritenuto, altresì, che la scommessa disciplinata dal presente decreto e' distribuita nella medesima rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale n. 278 del 1999, gia' autorizzata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli.

Dispone

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, denominata «Nuova Tris nazionale».

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) UNIRE, l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine;
- c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse;



- d) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
- e) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
- f) disponibile per vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti;
- g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun evento;
- h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilita' o l'insieme delle possibilita' contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;
- i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
- l) giocata o scommessa, l'insieme delle unita' di scommessa proposte dal partecipante;
- m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
- n) giocata o scommessa a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
- o) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unita' di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
- p) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
- q) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
- r) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;
- s) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
- t) palinsesto o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa;
- u) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
- v) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa;
- z) punto di vendita o luogo di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita - previa autorizzazione del concessionario e di AAMS ed in possesso di licenza di polizia rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 - gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite; il punto di vendita aderisce ad un singolo concessionario ed e' collegato telematicamente allo stesso;
- aa) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unita' di scommessa vincente;
- bb) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
- cc) riporto o jackpot, il disponibile per vincite che, nel caso in cui non risultino unita' di scommessa vincenti per un tipo di scommessa, e' riassegnato al disponibile per vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
- dd) recupero aggio su scommesse a rimborso, l'aggio sui resti derivanti da giocate a caratura relative alle scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;
- ee) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti voci:
- i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 - ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
 - iii. le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
- ff) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
- gg) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;
- hh) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai luoghi di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
- ii) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
- ll) unita' di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;
- mm) unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Titolo I Disposizioni comuni

Art. 2. Soggetti abilitati alla raccolta

1. L'accettazione della scommessa sulla formula di cui all'art. 1, comma 1, e' consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.
2. Sono altresì abilitati alla raccolta della scommessa sulla formula di cui all'art. 1, comma 1, in qualita' di punti di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi tra i punti di vendita indicati al comma 1.
3. AAMS, per la scommessa di cui all'art. 1, comma 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.

Art. 3. Ripartizione della posta di gioco

1. La posta unitaria di gioco della formula «Nuova Tris nazionale» e' pari ad euro 0,50 per unita' di scommessa. La giocata minima e' di due unita' di scommessa.
2. La posta unitaria di gioco della formula «Nuova Tris nazionale» e' ripartita nelle seguenti percentuali:
 - a) montepremi e compenso per l'attivita' di gestione: 72,00 per cento, di cui al montepremi il 60,00 per cento e come compenso per l'attivita' di gestione il 12,00 per cento, di cui il 6,29 per cento all'UNIRE, per l'organizzazione e la gestione della corsa oggetto di scommessa;
 - b) compenso dell'attivita' dei punti di vendita: 8,00 per cento;
 - c) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;
 - d) contributo a favore dell'UNIRE: 14,00 per cento come prelievo.

Art. 4.
Modalita' di partecipazione

1. La partecipazione alla scommessa, di cui al presente decreto, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.
3. E' prevista la partecipazione alla scommessa attraverso modalita' telefonica e telematica secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.

Art. 5.
Annulla

1. E' consentito l'annullo di una giocata entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre giocate, sempre che l'accettazione delle giocate al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
2. In caso di ritiro di uno o piu' cavalli pronosticati e' consentita, ad accettazione delle giocate ancora ammesse, la sostituzione della giocata, con annulla della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.
3. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.

Art. 6.
Ricevuta di partecipazione

1. L'accettazione della scommessa di cui al presente decreto e' certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, e' responsabilità di chi effettua la giocata, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'art. 5.
3. La ricevuta di partecipazione della scommessa oggetto del presente decreto, e' emessa dal terminale di gioco dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;
 - c) identificativo o logo grafico della formula a cui si riferisce;
 - d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
 - e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
 - f) pronostici contenuti nella giocata;
 - g) numero di unita' di scommesse accettate;
 - h) identificativo univoco assegnato alla giocata da totalizzatore nazionale;
 - i) importo complessivo della giocata;
 - l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
 - m) numero di ripetizioni della giocata.

Art. 7.
Giocate sistemiche ed a caratura

1. Sono ammesse giocate sistemiche per la formula di scommessa oggetto del presente decreto; sono altresì ammesse giocate a caratura.
2. Per le giocate sistemiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unita' di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.
3. I tipi di giocate sistemiche la formula di scommessa disciplinata dal presente decreto, sono indicati all'art. 23.
4. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 20 unita' di scommessa. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario della cedola di caratura non puo' essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.
5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo delle vincite realizzate con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo della vincita di ciascuna cedola di caratura e' troncato alla seconda cifra decimale.
6. In deroga a quanto stabilito dall'art. 5, non sono annullabili le giocate a caratura; e' tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalita' stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle giocate a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
7. E', altresì, ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso giocate a caratura speciale. Le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di AAMS.
8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;
 - c) identificativo o logo grafico della formula di scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
 - d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
 - e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
 - f) pronostici contenuti nella giocata;
 - g) numero delle unita' di scommessa accettate;
 - h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 - i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 - l) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
 - m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale.

Art. 8.
Registrazione e conservazione delle giocate

1. Ogni giocata accettata e' registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalita' che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle giocate accettate ed al loro importo complessivo nonché i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.

Art. 9.
Calcolo della quota di vincita

1. L'importo della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera, troncata alla seconda cifra decimale, e' effettuato come segue:
 - a) si determina il disponibile per vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;
 - b) il disponibile per vincite cosi' determinato e' ripartito tra le categorie di vincita ed aumentato dell'eventuale jackpot secondo le modalita' di cui all'articolo 24;
 - c) dal disponibile per vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
 - d) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore ad uno.
3. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in parita' di due o piu' cavalli, avviene come di seguito previsto:
 - a) in caso di arrivo in parita' al primo posto di due o piu' cavalli sono considerate vincenti tutte le unita' di scommessa che indicano ai posti di arrivo corrispondenti i cavalli in parita', in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unita' di scommessa prevista per la formula di cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;
 - b) in caso di arrivo in parita' al secondo posto di due o piu' cavalli, sono considerate vincenti tutte le unita' di scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo classificato e nei posti successivi, i cavalli arrivati in parita' in qualsiasi ordine;
 - c) analogamente si procede per eventuali parita' nei posti successivi.
4. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, in caso di arrivo in parita' di due o piu' cavalli, e' effettuato come di seguito previsto:
 - a) dal disponibile per vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria;
 - b) la differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali, quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
 - c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
5. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un'unita' di scommessa, il disponibile per vincite viene destinato a jackpot.
6. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite cosi' come calcolate al comma 1, e' di competenza dell'UNIRE.

Art. 10.
Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:
 - a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle giocate accettate;
 - b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle giocate, limitatamente alle giocate accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa comunicato dall'UNIRE;
 - c) la corsa oggetto di scommessa non si e' svolta entro il giorno successivo a quello in programma;
 - d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unita' di scommessa che contengono due o piu' cavalli ritirati e/o non partiti;
 - e) intervengono modificazioni su quanto specificato alle lettere d), e), f), h), ed l) del programma ufficiale delle corse, di cui all'art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
 - f) il numero dei cavalli regolarmente partiti e' inferiore a sette.
2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita delle scommesse, puo' chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.
4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell'UNIRE.

Art. 11.
Pubblicita' degli esiti e comunicazioni

1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai luoghi di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.

Art. 12.
Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.

Art. 13.
Termini di decadenza

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui all'art. 17, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
2. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.

Art. 14.
Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata all'organo di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle giocate.
3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.

Art. 15.
Controlli ed ispezioni

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita agli stessi collegati, nonche' sui sistemi informativi dei concessionari stessi.
2. AAMS adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti dei concessionari di cui all'articolo 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.

Art. 16.
Programma ufficiale delle corse

1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti della scommessa ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corre data di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle giocate e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle stesse.
2. Il campo partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale o nella dichiarazione dei partenti predisposta dall'UNIRE, è comunicato ai concessionari, di norma entro le ore 14:00 di due giorni precedenti la corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
3. È facoltà di AAMS, su proposta dell'UNIRE, disporre l'accettazione delle scommesse, sulla formula oggetto del presente decreto, su un campo partenti che preveda la disputa di corse articolate in batterie e finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un numero di copertino progressivo a partire dal numero 1. Tale numerazione è quella che fa testo agli effetti della scommessa. Sono considerate vincenti le giocate che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati nella finale ai primi tre posti. I cavalli che hanno partecipato alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale, sono considerati regolarmente partiti. L'accettazione delle scommesse avrà termine con la partenza della prima batteria.
4. Il programma ufficiale contiene:
 - a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;
 - b) il tipo di corsa;
 - c) il nome dell'ippodromo;
 - d) la distanza della corsa;
 - e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
 - f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
 - g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
 - h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
 - i) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
 - l) gli eventuali rapporti di scuderia;
 - m) il numero di steccato per le corse al galoppo;
 - n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.

Art. 17.
Verifica delle ricevute di accettazione delle giocate

1. L'originale della ricevuta di accettazione delle giocate, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

Art. 18.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.
2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle giocate vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.

Art. 19.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro

1. Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'art. 17, presso qualsiasi punto di vendita della scommessa collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

Art. 20.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 e fino a 100.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Art. 21.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Titolo II
Disposizioni relative alla formula «Nuova Tris nazionale»

Art. 22.
Caratteristiche della formula «Nuova Tris nazionale»

1. La formula «Nuova Tris nazionale», consiste nel pronosticare i primi tre cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. E' consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemiche, derivanti dall'indicazione di tre o piu' cavalli.

Art. 23.
Giocate sistemiche della formula «Nuova Tris nazionale»

1. Le giocate sistemiche per la formula «Nuova Tris nazionale» sono:
 - a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o «n» cavalli;
 - b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
 - d) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo o terzo posto ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - e) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo o terzo posto ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - f) sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o piu' cavalli designati per ciascuna delle tre posizioni possibili;
 - g) altri sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta dell'UNIRE.

Art. 24.
Calcolo delle quote di vincita per la formula «Nuova Tris nazionale»

1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unita' di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi tre posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della formula «Nuova Tris nazionale» e' certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art.9.
4. Qualora nessuna unita' di scommessa indichi la combinazione vincente, il disponibile e' destinato a jackpot.
5. Se uno o piu' cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della formula «Nuova Tris nazionale» vengono ritirati, tutte le giocate contenenti uno o piu' dei cavalli ritirati possono essere sostituite con giocate almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non e' ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o piu' cavalli della corsa oggetto della formula «Nuova Tris nazionale», saranno rimborsate entro i successivi novanta giorni le sole unita' di scommessa nelle quali figurino due o piu' cavalli ritirati; mentre le unita' di scommessa contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate al fine di costituire un disponibile per vincite separate, che sara' suddiviso tra quelle unita' di scommessa in cui sono indicati gli altri due cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. Nell'ipotesi in cui la quota di vincita cosi' calcolata dovesse essere superiore a quella di cui al comma 3, si costituira' un unico disponibile da suddividere tra le unita' di scommessa indicanti esattamente la combinazione vincente e le unita' di scommessa indicanti due cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui nessuna unita' di scommessa contenente un cavallo ritirato e/o non regolarmente partito indichi correttamente gli altri due cavalli della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita e' destinato a jackpot.
7. Nel caso in cui, nella corsa designata per la formula «Nuova Tris nazionale»:
 - a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuita', tra i primi tre classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;
 - b) i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali tre cavalli.

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 27.
Decorrenza

1. La nuova formula di scommessa, «Nuova Tris nazionale», e' resa operativa a partire dal 1° gennaio 2006. A tal fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici in funzione dell'introduzione della nuova formula di scommessa.

REGOLAMENTO AAMS - SCOMMESSE IPPICHE “QUARTE’ NAZIONALE” E “QUINTE’ NAZIONALE”

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2005

Disciplina tecnica delle formule di scommessa «Quarte' Nazionale» e «Quinte' Nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione della gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, sono riservare ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il Regolamento della corsa Tris;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'Unire. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;

Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0077632/USCITA del 14 dicembre del 2005; Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot.n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot.n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali prot.n. 2005/9533/Giochi/UD del 15 dicembre 2005, che ha disposto che la scommessa Tris, a partire dalla scadenza naturale della relativa Concessione, fissata al 31 dicembre 2005, è assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa di cui al citato comma 498;

Considerato che le formule di scommessa disciplinate dal presente decreto hanno per oggetto le medesime corse dei cavalli della scommessa Tris, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998;

Ritenuto, altresì, che le formule di scommessa disciplinate dal presente decreto sono distribuite nella medesima rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e delle scommesse totalizzatore di cui al decreto ministeriale n. 278 del 1999, già autorizzata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;

Dispone

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalità attuative della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, declinata nelle formule denominate «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale».

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine;
- c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse;



- d) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
- e) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
- f) disponibile per vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti;
- g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun evento;
- h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilita' o l'insieme delle possibilita' contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;
- i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
- l) giocata o scommessa, l'insieme delle unita' di scommessa proposte dal partecipante;
- m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
- n) giocata o scommessa a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
- o) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unita' di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
- p) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
- q) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
- r) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;
- s) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
- t) palinsesto o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa;
- u) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
- v) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa;
- z) punto di vendita o luogo di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita - previa autorizzazione del concessionario o di AAMS ed in possesso di licenza di polizia rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 - gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite; il punto di vendita aderisce ad un singolo concessionario ed e' collegato telematicamente allo stesso;
- aa) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unita' di scommessa vincente;
- bb) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
- cc) Riporto o jackpot, il disponibile per vincite che, nel caso in cui non risultino unita' di scommessa vincenti per un tipo di scommessa, e' riassegnato al disponibile per vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
- dd) recupero aggio su scommesse a rimborso, l'aggio sui resti derivanti da giocate a caratura relative alle scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;
- ee) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti voci:
- i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 - ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
 - iii. le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
- ff) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
- gg) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;
- hh) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai luoghi di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
- ii) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
- ll) unita' di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;
- mm) unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Titolo I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2. Soggetti abilitati alla raccolta

1. L'accettazione della scommessa sulle formule di cui all'art. 1, comma 1, e' consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.
2. Sono altresì abilitati alla raccolta della scommessa sulle formule di cui all'art. 1, comma 1, in qualita' di punti di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi tra i punti di vendita indicati al comma 1.
3. AAMS, per la scommessa di cui all'art. 1, comma 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.

Art. 3. Ripartizione della posta di gioco

1. La posta unitaria della formula «Quarte' nazionale» e' pari ad euro 0,25 per unita' di scommessa. La giocata minima e' di due unita' di scommessa.
2. La posta unitaria della formula «Quinte' nazionale» e' pari ad euro 0,25 per unita' di scommessa. La giocata minima e' di due unita' di scommessa.
3. La posta unitaria di gioco delle formule «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale» e' ripartita nelle seguenti percentuali:
 - a) montepremi e compenso per l'attivita' di gestione: 72,00 per cento per entrambe le formule, di cui, al montepremi il 57,00 per cento e come compenso per le attivita' di gestione il 15,00 per cento, di cui il 9,29 per cento all'UNIRE, per l'organizzazione e la gestione della corsa oggetto di scommessa;
 - b) compenso dell'attivita' dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le formule;
 - c) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le formule;
 - d) contributo a favore dell'UNIRE: il 14,00 per cento come prelievo per entrambe le formule.

Art. 4.
Modalita' di partecipazione

1. La partecipazione alla scommessa, di cui al presente decreto, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
2. I formati, la sud divisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.
3. E' prevista la partecipazione alla scommessa attraverso modalita' telefonica e telematica secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.

Art. 5.
Annullo

1. E' consentito l'annullo di una giocata entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre giocate, sempre che l'accettazione delle giocate al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
2. In caso di ritiro di uno o piu' cavalli pronosticati e' consentita, ad accettazione delle giocate ancora ammesse, la sostituzione della giocata, con annullo della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.
3. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.

Art. 6.
Ricevuta di partecipazione

1. L'accettazione della scommessa di cui al presente decreto e' certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, e' responsabilita' di chi effettua la giocata, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'art. 5.
3. La ricevuta di partecipazione della scommessa oggetto del presente decreto, e' emessa dal terminale di gioco dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;
 - c) identificativo o logo grafico della formula a cui si riferisce;
 - d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
 - e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
 - f) pronostici contenuti nella giocata;
 - g) numero di unita' di scommesse accettate;
 - h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
 - i) importo complessivo della giocata;
 - l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
 - m) numero di ripetizioni della giocata.

Art. 7.
Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Sono ammesse giocate sistemistiche per tutte le formule di scommessa oggetto del presente decreto; sono altresì ammesse giocate a caratura.
2. Per le giocate sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unita' di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.
3. I tipi di giocate sistemistiche per ciascuna delle formule di scommessa disciplinate dal presente decreto, sono indicati agli articoli 23 e 26.
4. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a venti unita' di scommessa. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario della cedola di caratura non puo' essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.
5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo delle vincite realizzate con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo della vincita di ciascuna cedola di caratura e' troncato alla seconda cifra decimale.
6. In deroga a quanto stabilito dall'art. 5, non sono annullabili le giocate a caratura; e' tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalita' stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle giocate a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
7. E', altresì, ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso giocate a caratura speciale. Le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di AAMS.
8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;
 - c) identificativo o logo grafico della formula di scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
 - d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
 - e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
 - f) pronostici contenuti nella giocata;
 - g) numero delle unita' di scommessa accettate;
 - h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 - i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 - l) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
 - m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale.

Art. 8.
Registrazione e conservazione delle giocate

1. Ogni giocata accettata e' registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalita' che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle giocate accettate ed al loro importo complessivo nonche' i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.

Art. 9.
Calcolo della quota di vincita

1. L'importo della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera, troncata alla seconda cifra decimale, e' effettuato come segue:
 - a) si determina il disponibile per vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;
 - b) il disponibile per vincite cosi' determinato e' ripartito tra le categorie di vincita ed aumentato dell'eventuale jackpot secondo le modalita' di cui agli articoli 24 e 27;
 - c) dal disponibile per vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
 - d) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore ad uno.
3. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in parita' di due o piu' cavalli, avviene come di seguito previsto:
 - a) in caso di arrivo in parita' al primo posto di due o piu' cavalli sono considerate vincenti tutte le unita' di scommessa che indicano ai posti di arrivo corrispondenti i cavalli in parita', in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unita' di scommessa prevista per ciascuna delle formule di cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;
 - b) in caso di arrivo in parita' al secondo posto di due o piu' cavalli, sono considerate vincenti tutte le unita' di scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo classificato e nei posti successivi, i cavalli arrivati in parita' in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unita' di scommessa prevista per ciascuna delle formule di cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;
 - c) analogamente si procede per eventuali parita' nei posti successivi.
4. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, in caso di arrivo in parita' di due o piu' cavalli, e' effettuato come di seguito previsto:
 - a) dal disponibile per vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria;
 - b) la differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali, quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
 - c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
5. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un'unita' di scommessa, il disponibile per vincite viene destinato a jackpot.
6. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite cosi' come calcolate al comma 1, e' di competenza dell'UNIRE.

Art. 10.
Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:
 - a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle giocate accettate;
 - b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle giocate, limitatamente alle giocate accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa comunicato dall'UNIRE;
 - c) la corsa oggetto di scommessa non si e' svolta entro il giorno successivo a quello in programma;
 - d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unita' di scommessa che contengono due o piu' cavalli ritirati e/o non partiti;
 - e) intervengono modificazioni su quanto specificato alle lettere d), e), f), h), ed l) del programma ufficiale delle corse, di cui all'art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
 - f) il numero dei cavalli regolarmente partiti e' inferiore a sette.
2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita delle scommesse, puo' chiedere il rimborso entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.
4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell'UNIRE.

Art. 11.
Pubblicita' degli esiti e comunicazioni

1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai luoghi di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.

Art. 12.
Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.

Art. 13.
Termini di decadenza

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui all'art. 17, nel termine di novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
2. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.

Art. 14.
Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata all'organo di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle giocate.
3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.

Art. 15.
Controlli ed ispezioni

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita agli stessi collegati, nonche' sui sistemi informativi dei concessionari stessi.
2. AAMS adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti dei concessionari di cui all'art. 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.

Art. 16.
Programma ufficiale delle corse

1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti della scommessa ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle giocate e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle stesse.
2. Il campo partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale o nella dichiarazione dei partenti predisposta dall'UNIRE, è comunicato ai concessionari, di norma entro le ore 14:00 di due giorni precedenti la corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
3. E' facoltà di AAMS, su proposta dell'UNIRE, disporre l'accettazione delle scommesse sulle formule «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale» su un campo partenti che preveda la disputa di corse articolate in batterie e finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un numero di copertino progressivo a partire dal numero 1. Tale numerazione è quella che fa testo agli effetti della scommessa. Sono considerate vincenti le giocate che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati nella finale ai primi quattro posti, per la formula «Quarte' nazionale», ai primi cinque posti, per la formula «Quinte' nazionale». I cavalli che hanno partecipato alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale, sono considerati regolarmente partiti. L'accettazione delle scommesse avrà termine con la partenza della prima batteria.
4. Il programma ufficiale contiene:
 - a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;
 - b) il tipo di corsa;
 - c) il nome dell'ippodromo;
 - d) la distanza della corsa;
 - e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
 - f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
 - g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
 - h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
 - i) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
 - l) gli eventuali rapporti di scuderia;
 - m) il numero di steccato per le corse al galoppo;
 - n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.

Art. 17.
Verifica delle ricevute di accettazione delle giocate

1. L'originale della ricevuta di accettazione delle giocate, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

Art. 18.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.
2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle giocate vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.

Art. 19.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro

1. Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'art. 17, presso qualsiasi punto di vendita della scommessa collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

Art. 20.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 e fino a 100.000,00 euro.

1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Art. 21.
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMULE «QUARTE' NAZIONALE» E «QUINTE' NAZIONALE»

Art. 22.

Caratteristiche della formula «Quarte' nazionale»

1. La formula «Quarte' nazionale», consiste nel pronosticare i primi quattro cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. E' consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemiche, derivanti dall'indicazione di quattro o più cavalli.

Art. 23.

Giocate sistemiche della formula «Quarte' nazionale»

1. Le giocate sistemiche per la formula «Quarte' nazionale» sono:
 - a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di quattro, cinque o «n» cavalli;
 - b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n», minimo tre, cavalli ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri «n», minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - d) sistema denominato V3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati nei primi tre posti ed altri «n», minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
 - e) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo, terzo o quarto posto ed altri «n», minimo tre, cavalli ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - f) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo, terzo o quarto posto ed altri «n», minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - g) sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati al primo, secondo, terzo o quarto posto ed altri «n», minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
 - h) sistema denominato T4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli designati per ciascuna delle quattro posizioni possibili;
 - i) altri sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta dell'UNIRE.

Art. 24.

Calcolo delle quote di vincita per la formula «Quarte' nazionale»

1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi quattro posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della formula «Quarte' nazionale» e' certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota e' effettuato con le modalità di cui all'art. 9.
4. Nel caso in cui nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente, il disponibile per vincite e' destinato a jackpot.
5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della formula «Quarte' nazionale» vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non e' ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o più cavalli della corsa oggetto della formula «Quarte' nazionale», saranno rimborsate entro i successivi novanta giorni le sole unità di scommessa nelle quali figurino due o più cavalli ritirati; mentre le unità di scommessa contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate al fine di costituire un disponibile per vincite separate, che sarà suddiviso tra quelle unità di scommessa in cui sono indicati gli altri tre cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. Nell'ipotesi in cui la quota di vincita così calcolata dovesse essere superiore a quella di cui al comma 3, si costituirà un unico disponibile da suddividere tra le unità di scommessa indicanti esattamente la combinazione vincente e le unità di scommessa indicanti tre cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui nessun'unità di scommessa contenente un cavallo ritirato e / o non regolarmente partito indichi correttamente gli altri tre cavalli della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita e' destinato a jackpot.
7. Nel caso in cui, nella corsa designata per la formula «Quarte' nazionale»:
 - a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi quattro classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli e gli altri due cavalli, non facenti parte della scuderia, ai posti esattamente occupati;
 - b) tre cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi quattro classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali tre cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;
 - c) i cavalli che si classificano ai primi quattro posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali quattro cavalli.

Art. 25.

Caratteristiche della formula «Quinte' nazionale»

1. La formula «Quinte' nazionale», consiste nel pronosticare i primi cinque cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. E' consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemiche, derivanti dall'indicazione di cinque o più cavalli.

Art. 26.

Giocate sistemiche della formula «Quinte' nazionale»

1. Le giocate sistemiche per la formula «Quinte' nazionale» sono:
 - a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di cinque, sei o «n» cavalli;
 - b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo quattro, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri «n» cavalli, minimo tre, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - d) sistema denominato V3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati nei primi tre posti ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare le restanti posizioni libere;
 - e) sistema denominato V4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro cavalli designati nei primi quattro posti ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
 - f) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» cavalli, minimo quattro, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - g) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» cavalli, minimo tre, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - h) sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

- i) sistema denominato P4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro cavalli designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n», minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
- l) sistema denominato T5, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli designati per ciascuna delle cinque posizioni possibili;
- m) altri sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta dell'UNIRE.

Art. 27.

Calcolo delle quote di vincita per la formula «Quinte' nazionale»

1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unita' di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi cinque posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della formula «Quinte' nazionale» e' certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 9.
4. Nel caso in cui nessuna unita' di scommessa indichi la combinazione vincente, il disponibile per vincite e' destinato a jackpot.
5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della formula «Quinte' nazionale» vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non e' ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o più cavalli della corsa oggetto della formula «Quinte' nazionale», saranno rimborsate entro i successivi novanta giorni le sole unita' di scommessa nelle quali figurino due o più cavalli ritirati; mentre le unita' di scommessa contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate al fine di costituire un disponibile per vincite separato, che sara' suddiviso tra quelle unita' di scommessa in cui sono indicati gli altri quattro cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. Nell'ipotesi in cui la quota di vincita cosi' calcolata dovesse essere superiore a quella di cui al comma 3, si costituirà un unico disponibile da suddividere tra le unita' di scommessa indicanti esattamente la combinazione vincente e le unita' di scommessa indicanti quattro cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui nessuna unita' di scommessa contenente un cavallo ritirato e / o non regolarmente partito indichi correttamente gli altri quattro cavalli della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita e' destinato a jackpot.
7. Nel caso in cui, nella corsa designata per la formula «Quinte' nazionale»:
 - a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuita', tra i primi cinque classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli e gli altri tre cavalli, non facenti parte della scuderia, ai posti esattamente occupati;
 - b) tre cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuita', tra i primi cinque classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali tre cavalli e gli altri due cavalli, non facenti parte della scuderia, ai posti esattamente occupati;
 - c) quattro cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuita', tra i primi cinque classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali quattro cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;
 - d) i cavalli che si classificano ai primi cinque posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali cinque cavalli.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



REGOLAMENTO AAMS - SCOMMESSE IPPICHE “IPPICA INTERNAZIONALE”

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quale ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

VISTO il decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004, concernente la regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

VISTO l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, il quale stabilisce che la tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse Tris giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione ed il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa Tris sotto il profilo della modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

VISTO l'articolo 1, comma 293, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che dispone che il Ministero dell'Economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione Europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi o estrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 294, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che recita, nel caso di cui al comma 293, che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco;

VISTO l'articolo 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il decreto direttoriale 13 dicembre 2007, in materia di raccolta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore denominata “Ippica nazionale”;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto nell'articolo 1, comma 293, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, è opportuno organizzare, congiuntamente alla competente amministrazione di altri Stati, la gestione di alcune formule della scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;

VISTO la proposta dell'UNIRE formulata con lettere del 28 gennaio 2008 e del 4 febbraio 2008;

SENTITO il Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo.

Dispone

Articolo 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalità di gestione delle formule di scommessa ippica a totalizzatore di cui al decreto direttoriale 26 ottobre 2005 e al decreto direttoriale 20 dicembre 2005, organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati, ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.
2. Le formule di scommessa di cui al comma 1, ai fini del presente decreto, assumono la denominazione di “Vincente internazionale”, “Accoppiata internazionale” e “Tris internazionale”.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) UNIRE, l'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine;
 - c) Organismi esteri, le amministrazioni estere preposte alla gestione ed alla raccolta delle scommesse a totalizzatore sulle corse ippiche;
 - d) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse a totalizzazione in comune ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
 - e) Campo partenti o dichiarazione dei partenti, la corsa e l'elenco dei cavalli che formeranno oggetto di scommessa a totalizzazione in comune;
 - f) Cavallo regolarmente partito, il cavallo già dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter:
 - i. nelle corse al galoppo è entrato nella gabbia di partenza ovvero è agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o a bandiera;
 - ii. nelle corse al trotto con partenza alla pari, lo starter aziona il lampeggiante, impartendo l'ordine di avvio dell'autostarter;
 - g) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS, o la competente autorità di cui all'articolo 1 comma 1, dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse per quella corsa;
 - h) Concessionario, l'operatore di gioco abilitato da AAMS a seguito di procedure di selezione nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
 - i) Corsa ippica o evento, la corsa ippica selezionata, di comune accordo tra le Parti in relazione alle quali verranno effettuate le scommesse ippiche a totalizzazione in comune;
 - l) Disponibile a vincere, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa a totalizzazione in comune, tra le unità di scommessa vincenti;
 - m) Incasso della raccolta, l'incasso delle scommesse a totalizzazione in comune, raccolte nella settimana contabile di riferimento;
 - n) Incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
 - o) Ordine di arrivo, il risultato certificato da AAMS, sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE, ai fini delle scommesse, relativo a ciascun evento oggetto di scommesse a totalizzazione in comune;
 - p) Partecipante o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
 - q) Parti, congiuntamente AAMS, UNIRE ed Organismi esteri;
 - r) Posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
 - s) Programma ufficiale delle corse, il documento dal quale si ricava la dichiarazione dei partenti (o campo partenti) che contiene le informazioni indispensabili per l'accettazione delle scommesse;



- t) Pronostico, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzazione in comune;
- u) Punti di vendita, l'esercizio presso il quale è possibile effettuare le scommesse ippiche a totalizzazione in comune;
- v) Punto di vendita virtuale, il sistema del concessionario che, previo rilascio di nulla-osta e collegamento al totalizzatore nazionale, effettua le scommesse a caratura speciale;
- z) Quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
- aa) Ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
- bb) Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzazione in comune chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
- i. i rimborsi effettuati dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 - ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
 - iii. le vincite da essi pagate dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 - iv. il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dai singoli atti di concessione;
- cc) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti, per l'Italia, da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
- dd) Scommessa, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
- ee) Scommessa a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una scommessa o di una scommessa sistemistica;
- ff) Scommessa a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso un punto di vendita virtuale, di una scommessa o di una scommessa sistemistica relativa all'"Ippica internazionale";
- gg) Scommessa accettata, la scommessa registrata dal totalizzatore nazionale;
- hh) Scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
- ii) Scommessa sistemistica o giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa a totalizzazione in comune derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
- ll) Scommesse ippiche a totalizzazione in comune, le scommesse ippiche effettuate sulle corse inserite in un apposito calendario internazionale;
- mm) Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;
- nn) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco, la trasmissione delle giocate al totalizzatore nazionale e la stampa delle ricevute di partecipazione;
- oo) Totalizzazione in comune, la totalizzazione in comune delle scommesse accettate dal totalizzatore nazionale ed effettuate in Italia ed all'estero, su corse individuate di comune accordo tra le Parti;
- pp) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
- qq) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per poter completare la scommessa;
- rr) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 2 Soggetti abilitati alla raccolta

1. L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita ai concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111, nonché agli ippodromi.
2. AAMS, per le scommesse di cui all'articolo 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.

Articolo 3 Ripartizione della posta di gioco

1. La posta unitaria di gioco delle scommesse "Vincente internazionale", "Accoppiata internazionale" e "Tris internazionale" è pari ad euro 0,50 per unità di scommessa. La giocata minima è di tre unità per ogni tipologia di scommessa.
2. La posta unitaria di gioco della scommessa "Vincente internazionale" è ripartita nelle seguenti percentuali:
 - a) Montepremi: 75 per cento;
 - b) Compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento;
 - c) Compenso ai concessionari: 1,00 per cento;
 - d) Entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;
 - e) Prelievo a favore dell'UNIRE: 10 per cento.
3. La posta unitaria di gioco della scommessa "Accoppiata internazionale" è ripartita nelle seguenti percentuali:
 - a) Montepremi: 69 per cento;
 - b) Compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento;
 - c) Compenso ai concessionari: 3,45 per cento;
 - d) Entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;
 - e) Prelievo a favore dell'UNIRE: 12 per cento;
 - f) Compenso per l'attività di gestione: 1,55 per cento.
4. La posta unitaria di gioco della scommessa "Tris internazionale", è ripartita nelle seguenti percentuali:
 - a) Montepremi: 65 per cento;
 - b) Compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento;
 - c) Compenso ai concessionari: 3,45 per cento;
 - d) Entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;
 - e) Prelievo a favore dell'UNIRE: 16 per cento;
 - f) Compenso per l'attività di gestione: 1,55 per cento.

Articolo 4 Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore di cui al presente decreto, per l'accettazione delle scommesse in Italia, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante. A tal fine, i concessionari apportano le modifiche ritenute opportune alle schedine di gioco attualmente in uso.

Articolo 5 Rapporto discuderia



1. Due o più cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se dichiarati tali, agli effetti delle scommesse, nella dichiarazione dei partenti.
2. Nel caso partecipino alla stessa corsa due o più cavalli in rapporto di scuderia, la ricevuta di scommessa, sul "Vincente internazionale", è rilasciata su precisa indicazione del numero del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa stessa.
3. Nel caso di ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con uno o più cavalli, le scommesse sul "Vincente internazionale" effettuate su tale cavallo sono rimborsate mentre rimangono valide quelle effettuate sugli altri cavalli appartenenti alla medesima scuderia.

Articolo 6 Annullamento delle scommesse

1. E' consentito l'annullamento di una scommessa entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse al totalizzatore nazionale sia ancora aperta. Non è consentito l'annullamento di scommesse effettuate attraverso modalità telefonica o telematica.
2. In caso di ritiro di uno o più cavalli pronosticati è consentita, ad accettazione ancora aperta, la sostituzione, per un importo pari o superiore, della scommessa, previo annullamento della scommessa contenente i numeri dei cavalli ritirati.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, del decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004, il termine di accettazione e dell'eventuale annullamento delle scommesse è stabilito da AAMS o dalle competenti autorità di cui all'articolo 1, comma 1, non oltre la prima partenza, anche se non convalidata.
4. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

Articolo 7 Ricevuta di partecipazione

1. L'accettazione delle scommesse ippiche a totalizzazione in comune è certificata esclusivamente dalla ricevuta di scommessa emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di scommessa e quelli contrassegnati sulla schedina di gioco ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità dello scommettitore, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, lo scommettitore può chiedere l'annullamento della ricevuta di scommessa secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.
3. La ricevuta di partecipazione delle scommesse oggetto del presente decreto, è emessa dal terminale di gioco dopo che la scommessa è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione o codice identificativo del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
 - d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
 - e) nome o sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
 - f) pronostici contenuti nella ricevuta di scommessa;
 - g) numero di unità di scommesse accettate;
 - h) identificativo univoco assegnato alla scommessa dal totalizzatore nazionale;
 - i) importo complessivo della giocata;
 - l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
 - m) numero di ripetizioni della scommessa.

Articolo 8 Scommesse sistemiche ed a caratura

1. Sono ammesse scommesse sistemiche per le formule di scommessa di cui all'articolo 1, comma 2. Le scommesse a caratura sono ammesse per la formula di scommessa "Tris internazionale".
2. Per le scommesse sistemiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.
3. I tipi di scommesse sistemiche per la scommessa "Vincente internazionale", "Accoppiata internazionale" e "Tris internazionale", disciplinate dal presente decreto, sono indicati agli articoli 22, 26 e 30.
4. Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La scommessa a caratura minima non può essere inferiore a 20 unità di scommessa. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di due ed un massimo di 100. L'importo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quella della giocata minima prevista per la scommessa.
5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo delle vincite realizzate con l'intera scommessa a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo della vincita di ciascuna cedola di caratura è troncato alla seconda cifra decimale.
6. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, non sono annullabili le scommesse a caratura; è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle scommesse a caratura accettate dal totalizzatore nazionale e non emesse dal terminale di gioco.
7. E' ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso scommesse a caratura speciale. Le modalità di effettuazione delle scommesse a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di AAMS.
8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione o codice identificativo del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
 - d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno dell'effettuazione della medesima;
 - e) nome o sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
 - f) pronostici contenuti nella scommessa;
 - g) numero delle unità di scommessa accettate;
 - h) identificativo univoco assegnato alla scommessa a caratura dal totalizzatore nazionale;
 - i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla scommessa;
 - l) importo complessivo della scommessa a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è troncato al centesimo di euro;
 - m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della scommessa, assegnata dal totalizzatore nazionale.

Articolo 9 Registrazione e conservazione delle scommesse

1. Ogni scommessa accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo, nonché i supporti contenenti tutte le scommesse accettate per ciascuna scommessa a totalizzazione in comune, sono conservati da AAMS.

Articolo 10

Calcolo della quota di vincita

1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
2. Il calcolo della quota, espressa da un numero troncato alla seconda cifra decimale, è effettuato come segue:
 - a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'articolo 3;
 - b) dal disponibile a vincite di ciascuna tipologia di scommessa, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
 - c) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.
3. In caso di arrivo in parità di uno o più cavalli nelle corse oggetto di scommessa, il calcolo della quota è effettuato con le modalità indicate agli articoli 24, 28 e 32.
4. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un'unità di scommessa, le scommesse effettuate sulla tipologia interessata vengono rimborsate.
5. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite così come calcolate al comma 1, per le scommesse risultate vincenti, è di competenza dell'UNIRE.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:
 - a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;
 - b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse, qualsiasi ne sia la causa, limitatamente alle scommesse accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa stessa comunicato dall'UNIRE;
 - c) la corsa oggetto di scommessa non si è svolta nel giorno in cui è stata programmata;
 - d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unità di scommessa che contengono:
 - i. nella scommessa "Vincente internazionale" il cavallo ritirato;
 - ii. nella scommessa "Accoppiata internazionale" e "Tris internazionale" almeno un cavallo ritirato;
 - e) intervengono variazioni su quanto specificato alle lettere d), g), h), i) ed m) della dichiarazione dei partenti delle corse, di cui all'articolo 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
 - f) il numero dei cavalli regolarmente partiti è inferiore a:
 - i. due cavalli per il "Vincente internazionale";
 - ii. quattro cavalli per l'"Accoppiata internazionale";
 - iii. cinque cavalli per la "Tris internazionale".
2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei punti di vendita delle scommesse, può chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.
4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell'UNIRE.

Articolo 12

Pubblicità degli esiti e comunicazioni

1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai punti di vendita delle scommesse a loro collegati, per la loro affissione pubblica.

Articolo 13

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.

Articolo 14

Termini di decadenza

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i punti di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'articolo 17, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
2. E' fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 15

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all'organo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse.
3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 16

Programma ufficiale delle corse – Dichiarazione dei partenti

1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corre data di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
2. La dichiarazione dei partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale predisposto dall'UNIRE, è comunicato ai concessionari, con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento della corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
3. La dichiarazione dei partenti contiene:
 - a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;
 - b) il tipo di corsa;
 - c) il nome dell'ippodromo ed il numero progressivo della corsa;
 - d) la distanza della corsa;
 - e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
 - f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;

- g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
- h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
- i) la distanza per ciascun cavallo per le corse al trotto con resa di metri;
- l) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
- m) gli eventuali rapporti di scuderia;
- n) il numero di steccato per le corse al galoppo;
- o) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo;
- p) le ferrature per le corse al trotto.

Articolo 17

Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse

1. L'originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del punto di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

Articolo 18

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. I concessionari effettuano il pagamento delle vincite e dei rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 20.
2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.

Articolo 19

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, è effettuato in contanti, successivamente alla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'articolo 17, presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale è stata effettuata la scommessa.

Articolo 20

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro è effettuato, mediante accredito su conto corrente bancario oppure mediante emissione di assegno circolare, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'articolo 17 presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale è stata effettuata la scommessa.
2. Le vincite ed i rimborsi di cui al comma 1, per importi fino a 100.000,00 euro, sono pagati entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, ovvero, per importi superiori a 100.000,00 euro, entro il termine di 21 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE FORMULE DI SCOMMESSA

Articolo 21

Formula di scommessa "Vincente internazionale"

1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata "Vincente internazionale" consiste nel pronosticare il cavallo primo classificato nell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli, non legati da rapporto di scuderia.
2. È consentita la partecipazione alla scommessa mediante scommesse sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o più cavalli.
3. Se il cavallo vincente è in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, sono considerate vincenti anche le scommesse effettuate sui cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente e la quota è determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.

Articolo 22

Giocate sistemistiche della formula di scommessa "Vincente internazionale"

1. La giocata sistemistica per la scommessa a totalizzazione in comune "Vincente internazionale" è il sistema denominato NX ovvero la combinazione derivante dall'indicazione di due, tre o "n" cavalli.

Articolo 23

Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa "Vincente internazionale"

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti esattamente il cavallo vincente della corsa oggetto di scommessa, o gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con il vincente, certificato, ai fini delle scommesse, da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
2. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'articolo 10.
3. Se un cavallo dichiarato partente nella corsa oggetto della scommessa "Vincente internazionale" viene ritirato, tutte le scommesse contenenti quel cavallo ritirato possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è ammesso alcun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
4. Qualora nessuna unità di scommessa risulti vincente tutte le scommesse vengono rimborsate.

Articolo 24

Determinazione della quota nei casi di parità per la formula di scommessa "Vincente internazionale"

1. In caso di arrivo in parità, nella corsa oggetto della scommessa "Vincente internazionale", di due o più cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano al primo posto uno dei cavalli classificati in parità. Le quote si determinano nel modo seguente:
 - a) dal disponibile a vincite, di cui all'articolo 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco;
 - b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli su cui sono state effettuate scommesse, arrivati in parità al primo posto;
 - c) per ciascun cavallo vincente, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
2. Qualora la parità coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parità in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parità.

Articolo 25
Formula di scommessa "Accoppiata internazionale"

1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata "Accoppiata internazionale", consiste nel pronosticare i primi due cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano dichiarati partenti almeno quattro cavalli.
2. Il rapporto di scuderia non rileva per la scommessa "Accoppiata internazionale", ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 27, punto 6.
3. È consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o più cavalli.

Articolo 26
Giocate sistemistiche formula di scommessa "Accoppiata internazionale"

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzazione in comune denominata "Accoppiata internazionale" sono:
 - a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di due, tre o "n" cavalli;
 - b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri "n" cavalli, minimo due, ad occupare la seconda posizione;
 - c) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo o al secondo posto ed altri "n" cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
 - d) sistema denominato T2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli designati per ciascuna delle due posizioni possibili;
 - e) sistema denominato NX ridotto (minimo tre cavalli) ovvero le combinazioni in ordine possibili dove al primo posto figura di volta in volta, il cavallo indicato per primo nel pronostico ed al secondo posto i restanti cavalli indicati, quindi, il cavallo indicato per secondo nel pronostico ed al secondo posto i cavalli indicati dalla terza posizione in poi e così via. Il numero delle combinazioni generate è pari alla metà di quelle previste dal sistema completo.

Articolo 27
Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa "Accoppiata internazionale"

1. È prevista un' unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero i primi due cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della scommessa "Accoppiata internazionale" è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'articolo 10.
4. Qualora nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente tutte le scommesse vengono rimborsate.
5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della scommessa "Accoppiata internazionale" vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso in cui, nella corsa designata per la scommessa "Accoppiata internazionale", due cavalli in rapporto di scuderia figurino ai primi due posti dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli, generando un' unica quota per entrambe le combinazioni vincenti.

Articolo 28
Determinazione della quota nei casi di parità nella formula di scommessa "Accoppiata internazionale"

1. In caso di arrivo in parità, nella corsa oggetto della scommessa "Accoppiata internazionale", di due o più cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unità di scommessa che, indipendentemente dall'ordine, indicano due dei cavalli classificati in parità. Le quote si determinano nel modo seguente:
 - a) dal disponibile a vincere, di cui all'articolo 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;
 - b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
 - c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
2. In caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo classificato primo ed al secondo posto uno dei cavalli classificati in parità. Nel caso che uno dei cavalli arrivati in parità per il secondo posto sia in rapporto di scuderia con il cavallo primo classificato, sono considerate vincenti anche le unità di scommessa che indicano i due cavalli in rapporto di scuderia indifferentemente al primo o secondo posto. Il calcolo delle quote è effettuato con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 29
Formula di scommessa "Tris internazionale"

1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata "Tris internazionale", consiste nel pronosticare i primi tre cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano stati dichiarati partenti almeno sei cavalli.
2. Il rapporto di scuderia non rileva per la scommessa "Tris internazionale", ad eccezione di quanto previsto all'articolo 31, punto 7, lettere a) e b).
3. E' consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche derivanti dall'indicazione di tre o più cavalli.

Articolo 30
Giocate sistemistiche della formula di scommessa "Tris internazionale"

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa "Tris internazionale" sono:
 - a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o "n" cavalli;
 - b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri "n" cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri "n" cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
 - d) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo o terzo posto ed altri "n" cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - e) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo o terzo posto ed altri "n" cavalli, minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, la restante posizione libera;
 - f) sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibile tra uno o più cavalli designati per ciascuno delle tre posizioni possibili;
 - g) sistema denominato NX ridotto (minimo quattro cavalli) ovvero le combinazioni in ordine possibili dove nello sviluppo del sistema figurano le seguenti terne:
 - i. al primo posto il cavallo indicato per primo nel pronostico, al secondo posto il cavallo indicato per secondo ed al terzo posto i cavalli indicati dalla terza posizione in poi; - al secondo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quarta posizione in poi; - al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dal quinto posto in poi e così via;
 - ii. al primo posto il cavallo indicato per secondo nel pronostico, - al secondo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quarta posizione in poi; - al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quinta posizione in poi e così via;

iii. al primo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico, - al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quinta posizione in poi e così via.

Il numero delle combinazioni generate è pari ad un sesto di quelle previste dal sistema completo.

Articolo 31

Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa "Tris internazionale"

1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi tre posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della scommessa "Tris internazionale" è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'articolo 10.
4. Qualora nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente, tutte le unità di scommessa sono rimborsate.
5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della scommessa "Tris internazionale" vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate fino al momento della chiusura dell'accettazione, non è ammesso alcun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di uno o più cavalli nella corsa oggetto della scommessa "Tris internazionale" sono rimborsate entro i successivi novanta giorni, le unità di scommessa nelle quali figurino uno o più cavalli ritirati.
7. Nel caso in cui nella corsa designata per la scommessa "Tris internazionale":
 - a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi tre classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine tali due cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupa to;
 - b) i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine tali tre cavalli.

Articolo 32

Determinazione della quota nei casi di parità nella formula di scommessa "Tris internazionale"

1. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in parità di due o più cavalli, avviene come di seguito previsto:
 - a) in caso di arrivo in parità al primo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti tutte le unità di scommessa che indicano ai posti di arrivo corrispondenti i cavalli in parità, in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unità di scommessa prevista per la scommessa "Tris internazionale", nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;
 - b) in caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti tutte le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo classificato e nei posti successivi i cavalli arrivati in parità in qualsiasi ordine;
 - c) analogamente si procede per eventuali parità al terzo posto.
2. Il calcolo della quota, espresso da un numero troncato alla seconda cifra decimale, in caso di arrivo in parità di due o più cavalli, è effettuato come di seguito previsto:
 - a) dal disponibile per vincite di cui all' articolo 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;
 - b) la differenza così ottenuta si divide in tanti parti uguali, quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
 - c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unità di scommesse vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
3. In caso di arrivo in una corsa oggetto di scommessa " Tris internazionale" di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare una unità di scommessa, tutte le scommesse sono rimborsate.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



REGOLAMENTO AAMS - CONCORSO A PRONOSTICO "V7"

Prot. n. 2008/ 18726 /Giochi/SCO

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi; VISTO il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli; VISTO l'articolo 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è istituito un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;
- b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE;
- c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi adottando le disposizioni tecniche che disciplinano il concorso pronostici su base ippica;

VISTO il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007, recante disposizioni sulle modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonché gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore; VISTO il decreto direttoriale 13 dicembre 2007, concernente la raccolta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore denominata "Ippica nazionale"; VISTO il decreto direttoriale 18 gennaio 2008, concernente misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica; CONSIDERATO che occorre adottare il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ai fini dell'istituzione di un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei sopraindicati criteri.

Dispono

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalità attuative del concorso pronostici su base ippica, denominato "V7".

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine;
- c) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso pronostici ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare le giocate;
- d) Cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione;
- e) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso pronostici ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare giocate;
- f) Colonna, l'insieme dei sette pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante relativamente al concorso;
- g) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, al quale è affidata l'attività di gestione in base a quanto stabilito nella convenzione di concessione;
- h) Concorso, l'insieme degli eventi su base ippica oggetto del concorso pronostici di cui al comma 1;
- i) Disponibile a vincite o Montepremi, l'importo da ripartire tra i pronostici vincenti;
- j) Esito, il risultato certificato da AAMS di ciascun evento;
- m) Evento, ciascuna delle corse di cavalli inserita nel concorso;
- n) Giocata, i pronostici effettuati dal partecipante per le corse del concorso;
- o) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
- p) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica mediante emissione di cedole di caratura;
- q) Giocata sistemistica, la combinazione di giocate derivante dal pronostico di un numero di cavalli superiore a quello minimo;
- r) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
- s) Palinsesto o campo partenti, il documento contenente l'elenco delle corse e dei cavalli oggetto del concorso pronostici e di tutte le altre informazioni necessarie per l'effettuazione dei pronostici;
- t) Partecipante o giocatore, colui che effettua la giocata;
- u) Posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna;
- v) Pronostico vincente, la colonna indicante i pronostici conformi agli esiti degli eventi oggetto del concorso;

- z) Punto di vendita o luogo di vendita, l' esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all' articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 1 marzo 2006, n. 111, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ovvero l'ippodromo;
- aa) Quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascun pronostico vincente;
- bb) Ricevuta di partecipazione, il titolo al portatore che certifica l' avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico documento valido per la riscossione degli stessi;
- cc) Riporto o jackpot, il montepremi che, nel caso in cui non risultino pronostici vincenti, è riassegnato al montepremi del successivo concorso;
- dd) Riunione, l'insieme delle corse di un ippodromo previste in un determinato giorno;
- ee) Schedina di gioco, il supporto cartaceo la cui funzione è esclusivamente quella di indicare i pronostici espressi dal partecipante;
- ff) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai luoghi di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione dei pronostici indicati nelle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
- gg) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, esercitato da AAMS ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, per la gestione del concorso pronostici.

Articolo 2

Soggetti abilitati alla raccolta

1. La raccolta del concorso è effettuata dai concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché, con le modalità di cui al decreto direttoriale 13 dicembre 2007, dalle agenzie di scommesse abilitate alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 1 marzo 2006, n. 111, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dagli ippodromi.
2. Il concorso è gestito da AAMS mediante il Totalizzatore nazionale.

Articolo 3

Ripartizione della posta di gioco

1. La posta unitaria del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, è pari ad euro 0,50 per ciascuna colonna. La giocata minima è di due colonne.
2. La posta unitaria è assegnata:
 - a) per il 50 per cento a montepremi;
 - b) per il 3,45 per cento a compenso per l' attività di gestione del concessionario;
 - c) per il 2,26 per cento a compenso per l' attività di gestione di AAMS;
 - d) per l'8 per cento a compenso dell' attività dei punti di vendita;
 - e) per il 25 per cento a entrate erariali sotto forma di imposta unica;
 - f) per l'11,29 per cento a favore dell'UNIRE.

Articolo 4

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione al concorso è effettuata contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli pronosticati vincenti per ciascuna corsa, sulla schedina di gioco ovvero con la digitazione dei numeri stessi sui terminali di gioco da parte degli addetti ai terminali, su dettatura effettuata dal partecipante.
2. La schedina di gioco riporta il logo di AAMS, il logo "gioco sicuro", il logo UNIRE, il logo del concorso, il numero del concorso nonché due aree all'interno delle quali, per ciascuna delle sette corse oggetto del concorso, sono riportati i numeri pronosticabili da 1 a 20.
3. La partecipazione a distanza al concorso è effettuata con le modalità stabilite dal decreto direttoriale 18 gennaio 2008.

Articolo 5

Annullamento della giocata

1. E' consentito l' annullamento di una giocata entro centoventi secondi dall' emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre giocate, a condizione che l' accettazione delle giocate da parte del Totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
2. In caso di ritiro di uno o più cavalli pronosticati è consentita, a d accettazione delle giocate ancora aperta, la sostituzione della giocata, con annullamento della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore a quella annullata.
3. L' orario di riferimento è quello del Totalizzatore nazionale.

Articolo 6

Ricevuta di partecipazione

1. L' accettazione della giocata è certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal Totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità del partecipante, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 5.
3. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal Totalizzatore nazionale.
4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione e codice identificativo del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
 - d) nome o sigla degli ippodromi e numero della corsa inserita nel palinsesto;
 - e) pronostici effettuati;
 - f) numero delle colonne accettate;
 - g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal Totalizzatore nazionale;
 - h) importo complessivo della giocata;
 - i) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata registrata dal Totalizzatore nazionale;
 - l) numero di ripetizioni della giocata;
 - m) logo del concorso;
 - n) logo di AAMS;
 - o) logo "gioco sicuro";
 - p) logo di UNIRE.

Articolo 7

Giocate sistemiche ed a caratura

1. Per la partecipazione al concorso sono ammesse le giocate sistemiche nonché le giocate a caratura.
2. Per le giocate sistemiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell' emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero di colonne derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall' addetto al terminale, prima dell' emissione della ricevuta.

3. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata convalidata dal Totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La giocata a caratura non può essere inferiore a 20 colonne. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e titolo per la riscossione della vincita, determinata dal quoziente tra l'importo delle vincite realizzate con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo della vincita di ciascuna cedola di caratura è troncato alla seconda cifra decimale.
5. In deroga all'articolo 5, le giocate a caratura non sono annullabili.
6. La cedola di caratura, che costituisce la ricevuta di partecipazione, contiene oltre agli elementi di cui all'articolo 6, comma 4, il numero identificativo progressivo della cedola di caratura ed il numero totale delle cedole emesse relative alla giocata, l'importo della giocata a caratura e l'importo della singola cedola di caratura, troncato al centesimo di euro.

Articolo 8 Registrazione e conservazione delle giocate

1. Ogni giocata accettata è registrata dal Totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle giocate accettate ed al loro importo complessivo nonché i supporti contenenti tutte le giocate accettate, sono conservati da AAMS.

Articolo 9 Calcolo della quota di vincita

1. Il montepremi è ripartito tra due categorie di vincita, alternative tra loro e non cumulabili, con l'attribuzione del:
- 60 per cento, alla combinazione vincente di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), che costituisce la prima categoria;
 - 40 per cento, alla combinazione vincente di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), che costituisce la seconda categoria.
2. Le combinazioni vincenti sono certificate da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. L'importo della vincita è pari al prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
4. Qualora nessun pronostico indichi la combinazione vincente, il disponibile a vincite è destinato a jackpot.
5. Il calcolo della quota, espressa da un numero troncato alla seconda cifra decimale, è effettuato come segue:
- si determina il montepremi delle giocate totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);
 - il montepremi di cui alla lettera a), aumentato dell'eventuale jackpot, è ripartito tra le categorie di vincita di cui al comma 1, lettere a) e b);
 - dal montepremi di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero dei pronostici vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero dei pronostici vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
 - la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.
6. In caso di arrivo in parità al primo posto di due o più cavalli, per una o più delle corse oggetto del concorso sono determinate tante combinazioni vincenti quanti sono i cavalli arrivati in parità. Per la prima categoria, sono considerate vincenti con quote separate tutte le colonne che indicano i cavalli in parità mentre, per la seconda categoria, sono considerate vincenti con quota unica tutte le colonne che indicano i cavalli in parità.
7. In caso di ritiro o non regolare partenza di uno, due o tre cavalli, si applicano ai fini del calcolo della quota di vincita le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3.
8. L'importo risultante dalla differenza tra il montepremi ed il valore delle vincite così come calcolate al comma 5, è di pertinenza dell'UNIRE.
9. In nessun caso la quota relativa alla categoria di vincita di cui al comma 1, lettera b) può essere superiore a quella della categoria di vincita, di cui al comma 1, lettera a). In tal caso è costituito un montepremi per entrambe le categorie ed è calcolata un'unica quota, secondo le modalità di cui al comma 5, lettera c). Resta fermo che la quota unica così determinata non può essere inferiore ad uno.
10. In caso di mancata effettuazione di una, due o tre corse oggetto del concorso pronostici, fermo restando quanto disposto all'articolo 21, comma 2, è prevista un'unica categoria di vincita, alla quale è assegnato l'intero montepremi. In caso di mancata effettuazione di quattro o più corse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

Articolo 10 Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto al rimborso della giocata:
- nel caso in cui, per motivi tecnici, non sia possibile la totalizzazione ovvero il riscontro delle giocate accettate;
 - in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle giocate entro l'orario di effettiva partenza della prima corsa di cui all'articolo 15, comma 3, limitatamente alle giocate accettate oltre l'orario di effettiva partenza comunicato dall'UNIRE;
 - qualora quattro o più corse oggetto di pronostico:
 - non si siano svolte entro il giorno successivo a quello in programma;
 - contengano ciascuna un numero di cavalli regolarmente partiti inferiore a cinque;
 - siano intervenute modificazioni su quanto specificato alle lettere d), e), f), g), h) e i) del programma ufficiale palinsesto delle corse, di cui all'articolo 15, comma 4, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
 - non sia convalidato alcun ordine d'arrivo;
 - per le colonne che contengono quattro o più cavalli ritirati o non regolarmente partiti, dopo la chiusura dell'accettazione.
2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita, può chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.
3. L'importo, la data e l'orario del rimborso risultano da annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa dal terminale all'atto del rimborso.
4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di pertinenza dell'UNIRE.

Articolo 11 Pubblicità degli esiti e comunicazioni

1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, comunica ai concessionari gli esiti degli eventi oggetto del concorso pronostici, ai fini dell'esposizione al pubblico nei luoghi di vendita.
2. La combinazione vincente del concorso è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.

Articolo 12 Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono di pertinenza dell'UNIRE.

Articolo 13 Termini di decadenza

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita del concorso nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'articolo 16, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti del concorso.
2. E' fatta salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 14 Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto è demandata all'organo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle giocate.
3. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 15 Palinsesto del concorso

1. Il palinsesto del concorso costituisce il documento in riferimento al quale le giocate sono effettuate ed accettate. Il palinsesto contiene tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione delle giocate ed è reso pubblico prima dell'inizio dell'accettazione delle stesse.
2. Il campo partenti delle corse oggetto del concorso, contenuto nel palinsesto predisposto dall'UNIRE, è comunicato ai concessionari, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita.
3. L'accettazione delle giocate è chiusa all'atto di effettiva partenza della prima corsa in ordine cronologico prevista nel palinsesto.
4. Il palinsesto del concorso contiene:
 - a) il giorno e l'orario di svolgimento delle corse;
 - b) i tipi di corsa;
 - c) il nome degli ippodromi;
 - d) la distanza delle corse;
 - e) il numero identificativo di ciascuna corsa nell'ambito dell'arunione;
 - f) il tipo di pista per le corse al galoppo;
 - g) la distanza per ciascun cavallo per le corse al trotto con resa di metri;
 - h) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
 - i) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
 - l) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
 - m) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
 - n) il numero di steccato per le corse al galoppo;
 - o) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.

Articolo 16 Verifica delle ricevute di partecipazione

1. L'originale della ricevuta di partecipazione, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, a seguito di apposita verifica in base alla quale il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita, se non coincidente con il concessionario, procede alla verifica, attraverso il terminale di gioco, della non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione ed alla verifica dei dati contenuti nella ricevuta stessa presso il Totalizzatore nazionale.

Articolo 17 Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 19.
2. Il concessionario custodisce, per cinque anni, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle giocate vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati.

Articolo 18 Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, è effettuato in contanti, successivamente alla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta di partecipazione secondo le modalità di cui all'articolo 16, presso qualsiasi punto di vendita del concorso collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

Articolo 19 Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro è effettuato, mediante accredito su conto corrente bancario oppure mediante emissione di assegno circolare, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta di partecipazione secondo le modalità di cui all'articolo 16 presso qualsiasi punto di vendita del concorso collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.
2. Le vincite ed i rimborsi di cui al comma 1, per importi fino a 100.000,00 euro, sono pagati entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, ovvero, per importi superiori a 100.000,00 euro, entro il termine di 21 giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione.

Articolo 20 Caratteristiche del concorso

1. Il concorso consiste nel pronosticare:
 - a) per la prima categoria di vincita, i cavalli classificati al primo posto del campo partenti di ciascuna delle sette corse oggetto del concorso;
 - b) per la seconda categoria di vincita, i cavalli classificati al primo posto del campo partenti di sei delle sette corse oggetto del concorso.
2. Sono consentite giocate sistemistiche.

Articolo 21 Calcolo delle quote di vincita in caso di ritiri o corse annullate

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, nel caso in cui una, due o tre delle corse oggetto del concorso non si siano svolte entro il giorno successivo a quello in programma, ovvero contengano un numero di cavalli regolarmente partiti inferiore a cinque, ovvero siano intervenute modificazioni di quanto previsto alle lettere d), e), f), g), h) ed i) del palinsesto delle corse, di cui all'articolo 15, comma 4, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento, ovvero non sia disponibile l'ordine d'arrivo, tali corse sono da ritenersi nulle ai fini del concorso e, pertanto, i pronostici vincenti sono determinati sulle restanti corse ritenute valide ai fini del gioco.
2. In caso di ritiro o non regolare partenza di uno o più cavalli su ciascuna di quattro o più corse, l'importo relativo alle colonne nelle quali figurino tali cavalli è rimborsato con le modalità di cui agli articoli 18 e 19.
3. Gli importi relativi alle colonne contenenti rispettivamente uno, due o tre cavalli ritirati, sono contabilizzati al fine di costituire disponibili a vincite separati, ognuno dei quali sarà suddiviso tra quelle colonne nelle quali sono indicati gli altri cavalli vincenti nelle corse oggetto dei rispettivi pronostici. In caso di arrivo in parità si procederà al calcolo di una quota unica.

4. Nell'ipotesi in cui una o più quote di vincita determinate ai sensi del comma 3 fossero superiori a quelle determinate ai sensi dell' articolo 9, si costituirà un unico disponibile per vincite da suddividere tra tutte le colonne indicanti esattamente la combinazione vincente e le colonne che contengono uno, due o tre cavalli ritirati e che indicano gli altri cavalli vincenti nelle restanti corse oggetto di pronostico. Nel caso in cui una quota relativa a due o tre cavalli ritirati dovesse risultare superiore ad una riferita a uno o due cavalli ritirati si costituirà un unico disponibile per vincite da suddividere tra tutte le colonne che contengono uno, due, tre cavalli ritirati. Nel caso in cui nessuna colonna contenente uno, due o tre cavalli ritirati e / o non regolarmente partiti indichi correttamente gli altri cavalli della combinazione vincente, il disponibile a vincite di tale categoria di vincita è destinato a jackpot.

Articolo 22

Flussi finanziari e rendicontazione contabile

1. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dai concessionari, la allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tali importi, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi dei concessionari, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui all'articolo 17, sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto del Direttore generale dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007.

Articolo 23

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del primo palinsesto di cui all' articolo 15.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



REGOLAMENTO AAMS - CONCORSO A PRONOSTICO “TOTOCALCIO” E “TOTOGOL”

D.M. 19 giugno 2003, n. 179.

Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
 Visto il D.M. 15 febbraio 2001, n. 156 del Ministro delle finanze, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
 Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
 Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totocalcio, approvato con D.M. 23 marzo 1963 del Ministro delle finanze e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totogol, approvato con D.M. 10 marzo 1993 del Ministro delle finanze e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto i pareri favorevoli del Comitato generale per i giochi, espressi nelle sedute del 20 gennaio 2003 e del 14 maggio 2003, relativamente al piano di rilancio dei concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive, ed in particolare il rinnovamento dei concorsi pronostici Totocalcio e Totogol nonché l'introduzione del concorso pronostici «il9», abbinato al Totocalcio;
 Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 6 giugno 2003, n. 3-8903/UCL;
 Adotta il seguente regolamento:

Art.1.

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita degli stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, «il9», abbinato al Totocalcio, Totogol e «+Gol», abbinato al Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
 - c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
 - d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;
 - e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
 - f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio; i sette pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol;
 - f-bis) colonna unitaria vincente, l'esatta sequenza di pronostici ufficializzata da AAMS in base all'esito degli eventi oggetto del concorso;
 - g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
 - h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
 - i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
 - l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
 - m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici «il 9» per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici «+Gol» per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
 - n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
 - o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità o in una sua frazione temporale;
 - p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;
 - q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
 - r) giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
 - s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
 - t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici «il 9», la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioè varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol e l'abbinato concorso pronostici «+Gol», la scritturazione

abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, o più pronostici, in almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in più di una posizione. Per le giocate sistemistiche riferite al concorso pronostici «+Gol», sono escluse dalla giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai fini del concorso Totogol;

u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;

v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla 1ª categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;

aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;

bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;

cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;

dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;

ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;

ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;

gg) punto di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;

ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;

ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso collettivo complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci: i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento; ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento; iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento; iii. il compenso spettante al concessionario;

mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;

nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;

pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive.

TITOLO I

Norme generali relative ai concorsi pronostici

Art. 2.

Oggetto dei concorsi pronostici

1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste nell'esprimere il pronostico sugli eventi sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.

Art. 3.

Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco

1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.

2. È consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale.

3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso, di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di vendita. L'importo della posta è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Art. 4.

Ricevuta di partecipazione

1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Le disposizioni in materia di gioco a distanza regolano la partecipazione al concorso effettuata attraverso i canali di raccolta autorizzati a tale tipologia di gioco.

2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco è a carico del partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata, purché l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono annullabili le giocate per le quali sia stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura. Per le giocate a caratura è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite da AAMS, la ristampa delle cedole di caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.

4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concessionario per cinque anni.

Art. 5.

Ripartizione della posta

1. La posta dei concorsi pronostici è ripartita, secondo quanto già disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'articolo 2

del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 nelle seguenti percentuali:

- a) aggio al punto di vendita 8%;
- b) montepremi: 50%;
- c) imposta unica: 33,84%;
- d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;
- e) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.

Art. 6.

Conservazione e protezione dei dati delle giocate

1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente archiviata con modalità che ne consentano la rilettura ed impediscano l'alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma 3.

Art. 7.

Commissione di controllo

1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata.
2. La commissione è composta da due rappresentanti di AAMS con qualifica di dirigente, di cui uno svolge le funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS appartenente alla terza area, cui sono affidate anche le funzioni di segretario.
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17 accompagnati dal pagamento di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.
5. È fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.

Art. 7-bis.

Validità dei risultati

1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 12, relativamente agli eventi:
 - a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
 - b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet;
 - c) che AAMS, sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera a), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9» l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato ed è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol» l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e si assumerà quale risultato valido, ai fini della determinazione della colonna vincente, quello del primo evento valido in schedina.
5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 4, sono considerati, comunque, validi gli eventi che sono rinviati al giorno successivo.
6. Se uno o più eventi sono dichiarati sospesi nel giorno prestabilito per l'avvenimento, ovvero nel giorno successivo qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, gli eventi, ai fini del concorso, sono considerati non conclusi.
7. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9» è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol» è considerato valido il risultato conseguito sul campo al momento dell'ultima interruzione prima della dichiarazione di non conclusione dell'evento.
8. Per il concorso pronostici Totocalcio nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio, nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumerà quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol, nel caso in cui uno o più eventi, fino a d un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumerà quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina.
9. Per il concorso pronostici Totocalcio e il concorso pronostici Totogol nel caso in cui più di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio, e per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol, nel caso in cui più di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresì, facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
10. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
11. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
12. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.

Art. 8.

Pubblicità

1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni punto di vendita. Il bollettino ufficiale è trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari, che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.

2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il montepremi e le quote di vincita, sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il giorno successivo alla data di definizione della colonna unitaria vincente di ciascun concorso.
3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

TITOLO II

Gestione dei flussi finanziari dei concorsi pronostici.

Art. 9.

Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di vendita

1. La raccolta delle giocate dei concorsi pronostici è effettuata dai concessionari attraverso i punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai punti di vendita e dagli stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari netti.

Art. 10.

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Al singolo concessionario è fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria è messo a disposizione del concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:

- a) importo totale da versare;
- b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui è chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;
- c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al punto b);
- d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di riferimento;
- e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
- f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso;
- g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di riferimento;
- h) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;
- i) il compenso spettante al concessionario.

2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).

Art. 11.

Verifica delle ricevute di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi e per la richiesta dei rimborsi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi o rimborsi superiori a 3.000,00 (tremila/00) euro, l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa contenuti.

Art. 12.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le modalità previste dagli articoli 13, 14 e 15. Con le medesime modalità previste per le vincite, i concessionari effettuano il pagamento dei rimborsi.
2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione vincenti e pagate e le ricevute rimborsate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5 anni.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione.

Art. 13.

Modalità di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00 euro

1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa, secondo le modalità previste dall'articolo 11, il pagamento del premio in contanti (20).
2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui è collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita è pubblicizzato il concessionario con cui esso è collegato.

Art. 14.

Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro

1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Art. 15.

Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro

1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Art. 16.

Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal singolo concessionario, sono effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attività oggetto della concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15. Il concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei rimborsi a ciascun avente diritto con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.

2. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 17.
Termini di decadenza

1. Ferma la sussistenza del credito maturato, gli aventi diritto decadono dal diritto alla riscossione dei premi, nonché alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non sia effettuata, secondo le modalità di cui all'articolo 11, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.
2. Le vincite non rimosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini di cui al comma 1, nonché i resti dei rimborsi delle giocate a caratura, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

TITOLO III
Norme relative al concorso pronostici totocalcio

Art. 18.
Oggetto del concorso pronostici Totocalcio

1. Il concorso pronostici Totocalcio consiste nell'esprimere quattordici pronostici sull'esito di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.

Art. 19.
Modalità di indicazione dei pronostici

1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali 1, X, 2:
 - a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale o parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento e con il segno X si pronostica il loro pareggio;
 - b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali è richiesto il pronostico sull'esito conseguito da singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con il segno 1 si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto; con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la mancata classificazione del competitor o della squadra;
 - c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i quali è richiesto il pronostico riguardo il piazzamento delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento al 1° posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui risultano inserite;
 - d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4° set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre al 5° set;
 - e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi supplementari;
 - e-bis) nel caso in cui il concorso sia imperniato su competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali, di area europea o extraeuropea, gli atleti o le squadre nazionali, iscritti per la partecipazione a discipline sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella scheda, sono suddivisi in tre gruppi, contraddistinti rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle discipline inserite nella scheda, il partecipante indica in quale dei tre gruppi 1, X, 2 figurano inclusi gli atleti o le squadre che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse, risultano primi classificati in ciascuna delle discipline elencate.
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio contengono:
 - a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
 - b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali 1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblica, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale 1, X, 2, corrispondente al risultato pronosticato.
6. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici Totocalcio non può superare le 8.192 colonne unitarie.

Art. 20.
Giocate sistemiche ed a caratura

1. Per le giocate sistemiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 21, comma 2.
2. Per le giocate sistemiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. 4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
 - d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
 - e) pronostici contenuti nella giocata;
 - f) numero delle colonne unitarie accettate;
 - g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 - h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 - i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
 - j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
 - k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.

5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.

Art. 21.

Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
 - d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
 - e) pronostici contenuti nella giocata;
 - f) numero delle colonne unitarie accettate;
 - g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
 - h) importo della giocata;
 - i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
 - j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

Art. 22.

Tipologie dei premi del concorso e loro assegnazione

1. Il concorso pronostici Totocalcio assegna due tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate, ai fini del concorso pronostici Totocalcio, alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato sia stato esattamente pronosticato.
4. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita:
 - a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
 - b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
 - c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.

Art. 23.

Validità dei risultati

1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
 - a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
 - b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
 - c) che AAMS, in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal successivo comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresì, facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
- 9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.

Art. 24.

Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori

1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma:
 - a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - b) dei resti del concorso precedente;
 - c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
 - d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1 è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.

Art. 25.

Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori

1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 24, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio è determinato nel modo seguente:
 - a) il 40 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1^a categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'articolo 24, comma 2;
 - b) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2^a categoria;
 - c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3^a categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1^a categoria determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1^a categoria, il montepremi di 1^a categoria è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2^a categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3^a categoria, è ripartito tra i vincitori di 3^a categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3^a categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2^a categoria, è ripartito tra i vincitori di 2^a categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2^a e 3^a categoria, la somma dei relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore sia più alta di quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.

TITOLO IV

Norme relative al concorso pronostici «il9», abbinato al concorso totocalcio

Art. 26.

Oggetto del concorso pronostici «il9»

1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalcio costituiscono l'oggetto del concorso «il9», cui si può partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.
2. Nel caso in cui AAMS distribuisca schedine di gioco universali, valide per ogni concorso Totocalcio, i primi nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono l'oggetto del concorso pronostici «il9».

Art. 27.

Modalità di indicazione della volontà di partecipazione al concorso

1. La partecipazione al concorso «il 9» si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.
2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola colonna unitaria, purché la giocata al concorso Totocalcio, cui essa è collegata, sia almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici «il9» non può superare le 8.192 colonne unitarie.

Art. 28.

Giocate sistemiche ed a caratura

1. La giocata sistematica al concorso pronostici «il9» è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del concorso.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici «il 9»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «il9» e Totocalcio, sono comunicati al partecipante e la ricevuta è emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'articolo 21, comma 2.
3. Per le giocate sistemiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici «il 9»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «il 9» e Totocalcio, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, è ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'articolo 20, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici «il9».
6. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.

Art. 29.

Ricevuta di partecipazione

1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici «il9» è parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totocalcio, cui essa è collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2. La ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 21, contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici «il9».

Art. 30.

Tipologia e assegnazione dei premi del concorso

1. Il concorso «il9» assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici «il9», alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.
3. [I premi successivi di partecipazione, dell'importo unitario di 2.000,00 euro, sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 5 e 6. Tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di colonne unitarie].

4. [Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne valide; il numero di colonne valide del concorso è arrotondato per difetto al milione].
5. [Successivamente AAMS provvede:
- a) al sorteggio di una categoria di punteggio, tra quelle non comprese nella categoria di vincita prevista per i premi a punteggio di cui al successivo comma 7;
 - b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie corrispondenti alla categoria di cui alla precedente lettera a);
 - c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di partecipazione determinati ai sensi del comma 4].
6. [Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della colonna vincente. Il sorteggio avviene secondo i criteri di cui all'articolo 22, comma 9].
7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato è stato esattamente pronosticato. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.

Art. 31.

Validità dei risultati

1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso «il9» è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:
 - a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
 - b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
 - c) che AAMS, in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, è considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresì, facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
- 9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.

Art. 32.

Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori

1. Il montepremi del concorso pronostici «il9», autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma:
 - a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - b) dei resti del concorso precedente;
 - c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
 - d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1, è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.

Art. 33.

Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori

1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 32, comma 1, si deduce l'importo dei primi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 32, comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici «il9» non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo è distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.

Art. 34.

Oggetto del concorso

1. Il concorso pronostici Totogol consiste nel pronosticare i sette eventi con il più elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente per numero di reti, in un gruppo di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.

Art. 35.

Modalità di indicazione dei pronostici

1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i pronostici sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
 - a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;
 - b) due o più pannelli, costituiti ciascuno da quattordici caselle per ognuna delle sette posizioni d'ordine pronosticabili, riportanti i numeri che contraddistinguono gli eventi in schedina.
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, in corrispondenza di ciascuna posizione d'ordine, il numero che contraddistingue in schedina l'evento prescelto. Per ciascuna delle sette posizioni d'ordine deve essere espresso almeno un pronostico.
4. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima non può superare le 16.384 colonne unitarie.
5. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione

Art. 36.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2.
2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie valide. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
 - d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
 - e) pronostici contenuti nella giocata;
 - f) numero delle colonne unitarie accettate;
 - g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 - h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 - i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
 - j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
 - k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.

Art. 37.

Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione del concessionario;
 - b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
 - d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
 - e) pronostici contenuti nella giocata;
 - f) numero delle colonne unitarie accettate;
 - g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
 - h) importo della giocata;
 - i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
 - j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

Art. 38.

Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione

1. Il concorso Totogol assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine come determinata dalla colonna unitaria vincente.
4. Sono previste 4 categorie di vincita:
 - a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 7 punti;
 - b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 6 punti;
 - c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 5 punti;
 - d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 4 punti.

Art. 39.
Validità dei risultati

1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
 - a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
 - b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
 - c) che AAMS, in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono stati rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e rientra quindi nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresì, facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto si intende riferito al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.

Art. 39-bis.
Determinazione della colonna unitaria vincente

1. Relativamente ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la colonna unitaria vincente in base ai seguenti criteri:
 - a) la colonna unitaria vincente è formata dai sette numeri che contraddistinguono, nella schedina di gioco, i sette eventi con il più elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente, rispetto al numero totale di reti segnate;
 - b) nei casi di parità del numero di reti segnate, è data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il più elevato numero di reti;
 - c) in caso di ulteriore parità è data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine più basso.

Art. 40.
Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori

1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma:
 - a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - b) dei resti del concorso precedente;
 - c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dai sponsor;
 - d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.

TITOLO V
Norme relative al concorso pronostici totogol

Art. 41.
Determinazione della combinazione unitaria vincente

1. In conformità alle prime comunicazioni del CONI relativamente ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la combinazione unitaria vincente in base ai seguenti criteri:
 - a) la combinazione unitaria vincente è formata dagli otto numeri con i quali sono indicati, nella schedina di gioco, gli 8 eventi con il più elevato numero di reti segnate;
 - b) nei casi di parità di numero di reti segnate, è data precedenza, ai fini della determinazione della combinazione unitaria vincente, all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il più elevato numero di reti;
 - c) in caso di ulteriore parità è data precedenza, ai fini della determinazione della combinazione unitaria vincente, all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine più basso;
 - d) la comunicazione della combinazione unitaria vincente avviene collocando gli otto numeri in funzione crescente rispetto al numero d'ordine di ciascun evento riportato sulla schedina di gioco.
2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 la commissione di controllo determina il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4, rientrante nella combinazione unitaria vincente].

Art. 42.
Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori

1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 40 comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol è determinato nel modo seguente:
 - a) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1ª categoria più l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;
 - b) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2ª categoria;
 - c) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3ª categoria;
 - d) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 4ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o più categorie, la somma dei relativi montepremi determina il jackpot.

5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori per uno o più categorie di vincita, il relativo montepremi è ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. [In mancanza di colonne unitarie vincenti con 13 punti, il montepremi di 2ª categoria è assegnato al jackpot di 1ª categoria].
7. [Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori di 2ª categoria, il montepremi di 2ª categoria è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore].
8. [In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 4ª categoria, è ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria].
9. [In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 5ª categoria, è ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 5ª categoria].
- 9-bis. [In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª e di 5ª categoria, i relativi montepremi, sommati a quello di 4ª categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria].
- 9-ter. [In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4ª e di 5ª categoria, i relativi montepremi, sommati a quello di 3ª categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 3ª categoria].
- 9-quater. [In mancanza di colonne unitarie vincenti di 5ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 4ª categoria, è ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria].
- 9-quinquies. [In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª e di 4ª categoria, i relativi montepremi, sommati a quello di 5ª categoria, sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 5ª categoria].
10. [In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª, 4ª e 5ª categoria, la somma dei relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio].
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore sia più alta di quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.

Titolo V-bis

Norme relative al concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso Totogol.

Art. 42-bis.

Oggetto del concorso pronostici «+Gol»

1. I primi quattro pronostici di una colonna unitaria valida del concorso Totogol, costituiscono l'oggetto del concorso «+Gol», cui si può partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totogol, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.

Art. 42-ter.

Modalità di indicazione della volontà di partecipazione al concorso

1. La partecipazione al concorso «+Gol» si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni pannello sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.
2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola colonna unitaria, purché la giocata al concorso Totogol, cui essa è collegata, sia almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici «+Gol» non può superare le 8.192 colonne unitarie.

Art. 42-quater.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. La giocata sistemistica al concorso pronostici «+Gol» è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone delle colonne unitarie valide per il concorso Totogol che risultano diverse nei primi quattro pronostici.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici «+Gol»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «+Gol» e Totogol, sono comunicati al partecipante e la ricevuta è emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'articolo 37, comma 2.
3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici «+Gol»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «+Gol» e Totogol, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, è ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totogol. Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 36.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'articolo 36, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici «+Gol».
6. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.

Art. 42-quinquies.

Ricevuta di partecipazione

1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici «+Gol» è parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totogol, cui essa è collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 37, comma 2. La ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 37, contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici «+Gol».

Art. 42-sexies.

Tipologia e assegnazione dei premi del concorso

1. Il concorso «+Gol» assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici «+Gol», alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato quattro punti, corrispondenti ai primi quattro pronostici della colonna vincente del concorso Totogol.

Art. 42-septies.
Validità dei risultati

1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso «+Gol» è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:
 - a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
 - b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
 - c) che AAMS, in conformità alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, è considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresì, facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto si intende riferito al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.

Art. 42-octies.
Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori

1. Il montepremi del concorso pronostici «+Gol», autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma:
 - a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - b) dei resti del concorso precedente;
 - c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
 - d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1, è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.

Art. 42-novies.
Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori

1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 42-octies, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 42-octies, comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 4 punti.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 4 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici «+Gol» non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo è distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.

TITOLO VI
Norme finali

Art. 43.
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2003.
2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente alla data del 1° luglio 2003 sono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della loro effettuazione.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



REGOLAMENTO AAMS - SCOMMESSE AL TOTALIZZATORE "BIG MATCH"

Prot. n. 2004/64770/COA/UDC

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
 VISTO l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
 VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

Dispone

Articolo 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore nazionale su eventi calcistici denominata "Big match".

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
- c) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
- d) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
- e) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
- f) Disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;
- g) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
- h) Esito pronosticabile, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;
- i) Evento, l'avvenimento su cui si effettua la scommessa;
- j) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
- m) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
- n) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
- o) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
- p) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
- q) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
- r) Palinsesto, programma degli eventi calcistici sui quali è possibile scommettere;
- s) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
- t) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
- z) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;
- aa) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
- bb) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
- cc) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
- dd) Scheda di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
- ee) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
- ff) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
- gg) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;
- hh) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Articolo 2

Eventi ammessi

1. Oggetto delle scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, sono gli eventi calcistici relativi a competizioni nazionali, continentali, di area extraeuropea, mondiali ed internazionali.



Articolo 3 Caratteristiche della scommessa "Big match"

1. La scommessa "Big match" consiste nell' esprimere un pronostico su sette eventi scelti dal partecipante, nell' ambito di tre gruppi, ciascuno costituito da un massimo di dieci partite di calcio.
2. L'unità di scommessa della scommessa a totalizzatore "Big match" è costituita dai pronostici che il partecipante indica sui sette eventi scelti. Il partecipante sceglie tre eventi nel primo gruppo, tre nel secondo gruppo ed un evento nel terzo gruppo. Per gli eventi scelti nei primi due gruppi, il pronostico del partecipante si riferisce a tre esiti pronosticabili: "1" con il quale si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento, "2" con il quale si pronostica la vittoria della seconda squadra, "X" con il quale si pronostica il loro pareggio. Per l'evento scelto nel terzo gruppo il pronostico si riferisce al risultato esatto, scelto tra sedici esiti pronosticabili: "0-0", "1-0", "0-1", "1-1", "2-0", "0-2", "2-1", "1-2", "2-2", "3-0", "0-3", "3-1", "1-3", "3-2", "2-3", "altro". L'esito pronosticabile "altro" include tutti i risultati esatti diversi da quelli indicati al precedente capoverso.
3. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
4. La giocata massima relativa alla scommessa "Big match" non può superare le 5.832 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata sistemistica ed a caratura.
5. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.

Articolo 4 Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione della scommessa "Big match" è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. denominazione del concessionario;
 - b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c. identificativo o logo grafico della scommessa;
 - d. numero della scommessa a totalizzatore, anno e data di effettuazione della medesima;
 - e. pronostici contenuti nella giocata;
 - f. numero delle unità di scommessa accettate;
 - g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
 - h. importo complessivo della giocata;
 - i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;
 - l. numero di ripetizioni della scommessa.

Articolo 5 Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Sono ammesse, per la scommessa "Big match", giocate sistemistiche ed a caratura.
2. Una giocata sistemistica deriva dall'indicazione, da parte del partecipante, di un numero di esiti pronosticabili o di eventi superiore a quello necessario per completare un'unità di scommessa. Il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati dall'addetto ai terminali al partecipante prima dell'emissione della ricevuta.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabili all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. denominazione del concessionario;
 - b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c. identificativo o logo grafico della scommessa;
 - d. numero della scommessa, anno e data di effettuazione della medesima;
 - e. pronostici contenuti nella giocata;
 - f. numero delle unità di scommessa accettate;
 - g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 - h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 - i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
 - l. data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
 - m. numero di ripetizioni della scommessa.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

Articolo 6 Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.

Articolo 7 Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa "Big match"

1. È prevista un' unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti esattamente gli esiti degli eventi in essa contenuti, ovvero dei 3 eventi scelti nel primo gruppo, dei 3 eventi scelti nel secondo gruppo e dell' unico evento scelto nel terzo gruppo.
2. Il calcolo della quota è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 11, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa "Big match", il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa "Big match".
4. Qualora nell'ultima scommessa a totalizzatore "Big match", ovvero in caso di chiusura definitiva della stessa, non dovessero risultare unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell' economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 8 Validità della scommessa

1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.

2. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse, si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.
3. Nel caso di anticipata chiusura o di annullamento di uno o più eventi previsti nel palinsesto, risultante da comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229, gli stessi non sono più oggetto di scommessa. Prima della data stabilita nel palinsesto di gioco, la chiusura dell'accettazione di una scommessa "Big Match" avviene quando gli eventi disponibili non sono sufficienti a completare un'unità di scommessa.
4. Le unità di scommessa accettate comprendenti gli eventi oggetto di annullamento sono considerate non valide e rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.

Articolo 9

Certificazione, comunicazioni ufficiali e pubblicità

1. Le comunicazioni relative alla scommessa "Big match", nonché il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it.
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

Articolo 10

Palinsesto della scommessa

1. Il palinsesto della scommessa "Big Match" è predisposto da AAMS settimanalmente.
2. Il palinsesto stabilisce il numero di eventi per ciascuno dei tre gruppi previsti dalla scommessa nonché gli eventi individuati per ciascun gruppo.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa "Big Match" è stabilita la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.
4. Il primo palinsesto di cui all'articolo 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229, è comunicato con il provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo all'approvazione del modello di schedina di gioco da utilizzare come strumento di partecipazione alla scommessa.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



REGOLAMENTO AAMS - SCOMMESSE AL TOTALIZZATORE “BIG RACE AUTO MOTO”

Prot. n. 2005/5176/COA/UDC

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2 euro;

VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare scommesse a totalizzatore;

Dispono

Articolo 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su eventi automobilistici e motociclistici denomina "Big Race – Auto Moto".
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
 - c) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
 - d) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
 - e) Disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;
 - f) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
 - g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;
 - h) Evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;
 - i) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
 - l) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
 - m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
 - n) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
 - o) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
 - p) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
 - q) Palinsesto, programma degli eventi motoristici ed elenco dei concorrenti sui quali è possibile scommettere;
 - r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
 - s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
 - t) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;
 - u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
 - v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
 - z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
 - aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
 - bb) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario ed utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
 - cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
 - dd) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;
 - ee) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Articolo 2

Eventi ammessi



1. Oggetto della scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto", sono gli eventi automobilistici e moto ciclistici relativi a competizioni nazionali ed internazionali.

Articolo 3 Caratteristiche della scommessa "Big Race – Auto Moto"

1. La scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto" consiste nel pronosticare i primi cinque concorrenti, nell'esatto ordine di arrivo, tra i concorrenti dell'evento oggetto di scommessa.
2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa "Big Race – Auto Moto".
3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili, derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente, saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.
4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
5. La giocata massima relativa alla scommessa "Big Race – Auto Moto" non può superare le 10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.
6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.

Articolo 4 Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto" sono:
 - a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di cinque, sei o "n" concorrenti;
 - b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato vincente ed altri "n", minimo quattro, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati nei primi due posti ed altri "n", minimo tre concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - d. sistema denominato G3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre concorrenti designati nei primi tre posti ed altri "n", minimo due concorrenti ad occupare le restanti posizioni libere;
 - e. sistema denominato G4, ovvero le combinazioni in ordine possibile tra quattro concorrenti designati nei primi quattro posti ed altri "n" ad occupare, in qualsiasi ordine, la restante posizione;
 - f. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri "n", minimo quattro, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - g. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri "n", minimo tre, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - h. sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre concorrenti designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri "n", minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - i. sistema denominato P4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro concorrenti designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri "n" concorrenti ad occupare la restante posizione;
 - l. sistema denominato T5, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più concorrenti designati per ciascuna delle cinque posizioni possibili.
2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.
3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto" giocate a caratura. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. denominazione del concessionario;
 - b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto";
 - d. numero della scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto", anno e data di effettuazione della medesima;
 - e. pronostici contenuti nella giocata;
 - f. numero delle unità di scommessa accettate;
 - g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 - h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 - i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura;
 - l. l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
 - l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal totalizzatore nazionale.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

Articolo 5 Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione della scommessa "Big Race – Auto Moto" è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. denominazione del concessionario;
 - b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto";
 - d. numero della scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto", anno e data di effettuazione della medesima;
 - e. pronostici contenuti nella giocata;
 - f. numero delle unità di scommessa accettate;
 - g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
 - h. importo complessivo della giocata;
 - i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;
 - l. numero di ripetizioni della scommessa.

Articolo 6 Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del

partecipante.

Articolo 7

Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa "Big Race – Auto Moto"

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti l'esatto ordine dei cinque concorrenti classificati ai primi cinque posti della lista degli esiti pronosticabili predisposta da AAMS per l'evento oggetto di scommessa.
2. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa "Big Race – Auto Moto", il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa "Big Race – Auto Moto".
4. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto", non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 8

Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità

1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:
 - a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi due posti i concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati dal terzo al quinto posto;
 - b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi tre posti i tre concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al quarto ed al quinto posto;
 - c. Parità tra quattro concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi quattro posti i concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente nell'ordine richiesto il concorrente classificato al quinto posto;
 - d. Parità tra cinque o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i cinque concorrenti classificati in parità al primo posto;
 - e. Parità tra due concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al terzo posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al quarto ed al quinto posto;
 - f. Parità tra tre concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo, terzo e quarto posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al quinto posto;
 - g. Parità tra quattro o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo, terzo quarto e quinto posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
 - h. Parità tra due concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al terzo e quarto posto i concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al secondo ed al quinto posto;
 - i. Parità tra tre o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al terzo, quarto e quinto posto i concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto;
 - l. Parità tra due o più concorrenti al quarto posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al quarto ed al quinto posto i concorrenti classificati in parità al quarto posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al secondo ed al terzo posto;
 - m. Parità tra due o più concorrenti al quinto posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano al quinto posto uno dei concorrenti classificati in parità al quinto posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al secondo, al terzo ed al quarto posto.

Articolo 9

Validità degli eventi

1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
2. In particolare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 5 del citato decreto del Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all'evento di un concorrente le scommesse accettate comprendenti il numero d'ordine indicante quel concorrente risultano perdenti.
3. Nel caso in cui l'ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per accettare un'unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.

Articolo 10

Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità

1. Le comunicazioni relative alla scommessa "Big Race – Auto Moto", nonché il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicate sul sito internet di AAMS, www.aams.it
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

Articolo 11

Palinsesto della scommessa

1. Il palinsesto della scommessa "Big Race – Auto Moto" è predisposto da AAMS con cadenza settimanale.
2. Il palinsesto stabilisce il numero dei concorrenti inclusi nella lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa "Big Race – Auto Moto" è stabilita la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REGOLAMENTO AAMS - SCOMMESSE AL TOTALIZZATORE "BIG RACE BICI"

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
 VISTO l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 VISTO l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2 euro;
 VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
 VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;
 VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare scommesse a totalizzatore;

Dispone

Articolo 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su eventi ciclistici denominata "Big Race - Bici".

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
- c) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
- d) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
- e) Disponibile a vincere, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;
- f) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
- g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzatore denominata "Big Race - Bici"; tale scommessa prevede sia esiti pronosticabili singoli (ossia riferiti ad un solo concorrente) che esiti pronosticabili di gruppo (ossia riferiti a più concorrenti).
- h) Evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;
- i) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
- m) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
- n) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
- o) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
- p) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
- q) Jackpot o riporto, il disponibile a vincere non assegnato nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al disponibile a vincere successivo, relativo alla medesima scommessa;
- r) Palinsesto, programma degli eventi ciclistici ed elenco degli esiti pronosticabili sui quali è possibile scommettere;
- s) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
- t) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
- z) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;
- aa) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
- bb) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
- cc) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
- dd) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
- ee) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario ed utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
- ff) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
- gg) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;
- hh) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Articolo 2

Eventi ammessi

Oggetto della scommessa a totalizzatore "Big Race - Bici", sono gli eventi ciclistici relativi a competizioni nazionali ed internazionali.



Articolo 3 Caratteristiche della scommessa "Big Race - Bici"

La scommessa a totalizzatore "Big Race - Bici" consiste nel pronosticare i primi tre concorrenti, nell'esatto ordine di arrivo, tra i concorrenti dell'evento oggetto di scommessa. 2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa "Big Race - Bici". 3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili, derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente, saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS. 4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa. 5. La giocata massima relativa alla scommessa "Big Race - Bici" non può superare le 10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura. 6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.

Articolo 4 Giocate sistemistiche ed a caratura

- Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore "Big Race - Bici" sono:
 - sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o "n" concorrenti;
 - sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato vincente ed altri "n", minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati nei primi due posti ed altri "n", minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato al primo, secondo o terzo posto ed altri "n", minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati al primo, secondo o terzo posto ed altri "n", minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più concorrenti designati per ciascuna delle tre posizioni possibili.
- AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.
- Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore "Big Race - Bici" giocate a caratura. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.
- La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 - denominazione del concessionario;
 - codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore "Big Race - Bici";
 - numero della scommessa a totalizzatore "Big Race - Bici", anno e data di effettuazione della medesima;
 - pronostici contenuti nella giocata;
 - numero delle unità di scommessa accettate;
 - identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 - numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 - importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
 - data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal totalizzatore nazionale.
- Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

Articolo 5 Ricevuta di partecipazione

- La ricevuta di partecipazione della scommessa "Big Race - Bici" è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
- La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - denominazione del concessionario;
 - codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;
 - identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore "Big Race - Bici";
 - numero della scommessa a totalizzatore "Big Race - Bici", anno e data di effettuazione della medesima;
 - pronostici contenuti nella giocata;
 - numero delle unità di scommessa accettate;
 - identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
 - importo complessivo della giocata;
 - data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;
 - numero di ripetizioni della scommessa.

Articolo 6 Modalità di partecipazione

- La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.

Articolo 7 Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa "Big Race - Bici"

- È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti l'esatto ordine dei tre concorrenti classificati ai primi tre posti della lista degli esiti pronosticabili predisposta da AAMS per l'evento oggetto di scommessa.
- Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
- Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa "Big race - bici", il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa "Big Race - Bici".
- Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore "Big Race - Bici", non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 8

Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità

1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:

- a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un' unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al primo ed al secondo posto i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente il concorrente classificato al terzo posto;
- b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un' unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i tre concorrenti classificati in parità al primo posto;
- c. Parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un' unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al terzo posto due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell' ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
- d. Parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un' unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano al terzo posto uno dei due concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell' ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto;

Articolo 9

Validità degli eventi

1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni dell' articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
2. In particolare, secondo quanto previsto all' articolo 9, comma 5 del citato decreto del Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all' evento di un concorrente le scommesse accettate comprendenti il numero d' ordine indicante quel concorrente risultano perdenti.
3. Nel caso in cui l' ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per accettare un' unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.

Articolo 10

Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità

1. Le comunicazioni relative alla scommessa "Big Race - Bici", nonché il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

Articolo 11

Palinsesto della scommessa

1. Il palinsesto della scommessa "Big Race - Bici" è predisposto da AAMS con cadenza settimanale. In caso di corse ciclistiche a tappe, la comunicazione del palinsesto di gioco da parte di AAMS può avere cadenza quotidiana.
2. Il palinsesto stabilisce la lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa, specificando il loro numero ed indicando quelli singoli, ossia riferiti ad un solo concorrente, e di gruppo, ossia riferiti a più concorrenti.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa "Big Race - Bici" è stabilita la data di apertura e di chiusura dell' accettazione.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



REGOLAMENTO AAMS - SCOMMESSE AL TOTALIZZATORE “BIG RACE ATLETICA”

Prot. n. 2006/ 5684/giochi/GST

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
 VISTO l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell' articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 VISTO l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2 euro;
 VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell' articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
 VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l' articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;
 VISTO il decreto del Direttore Generale dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 gennaio 2006, pubblicato sulla G.U. n.16 del 20 gennaio 2006, che consente l' accettazione delle scommesse a totalizzatore su altri eventi sportivi specificamente individuati nel programma ufficiale delle scommesse, redatto periodicamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 CONSIDERATO che l' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato l' opportunità di offrire ai giocatori una nuova formula di scommessa a totalizzatore sulle gare atletiche;

Dispone

Articolo 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su gare di atletica, denominata “Big Race Atletica”.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
 - c) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
 - d) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
 - e) Disponibile a vincere, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;
 - f) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
 - g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzatore denominata “ Big Race -Atletica ”; tale scommessa prevede sia esiti pronosticabili singoli (ossia riferiti a d un solo concorrente) che esiti pronosticabili di gruppo (ossia riferiti a più concorrenti).
 - h) Evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;
 - i) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
 - j) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
 - m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
 - n) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall' espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
 - o) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
 - p) Jackpot o riporto, il disponibile a vincere non assegnato nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al disponibile a vincere successivo, relativo alla medesima scommessa;
 - q) Palinsesto, programma degli eventi ed elenco degli esiti pronosticabili sui quali è possibile scommettere;
 - r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
 - s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
 - t) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;
 - u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
 - v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
 - z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
 - aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
 - bb) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita al concessionario ed utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
 - cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
 - dd) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;
 - ee) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Articolo 2 Eventi ammessi

1. Oggetto della scommessa a totalizzatore "Big Race - Atletica", sono tutte le gare di atletica relative a competizioni nazionali ed internazionali.

Articolo 3 Caratteristiche della scommessa "Big Race - Atletica"

1. La scommessa a totalizzatore "Big Race - Atletica" consiste nel pronosticare i primi tre concorrenti classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della gara oggetto di scommessa.
2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa "Big Race - Atletica".
3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili, derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente, saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.
4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
5. La giocata massima relativa alla scommessa "Big Race - Atletica" non può superare le 10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.
6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.

Articolo 4 Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore "Big Race - Atletica" sono:
 - a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o "n" concorrenti;
 - b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato vincente ed altri "n", minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati nei primi due posti ed altri "n", minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - d. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato al primo, secondo o terzo posto ed altri "n", minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - e. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati al primo, secondo o terzo posto ed altri "n", minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - f. sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più concorrenti designati per ciascuna delle tre posizioni possibili.
2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.
3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore "Big Race - Atletica" giocate a caratura. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. denominazione del concessionario;
 - b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore "Big Race - Atletica";
 - d. numero della scommessa a totalizzatore "Big Race - Atletica", anno e data di effettuazione della medesima;
 - e. pronostici contenuti nella giocata;
 - f. numero delle unità di scommessa accettate;
 - g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 - h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 - i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
 - l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal totalizzatore nazionale.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

Articolo 5 Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione della scommessa "Big Race - Atletica" è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. denominazione del concessionario;
 - b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore "Big Race - Atletica";
 - d. numero della scommessa a totalizzatore "Big Race - Atletica", anno e data di effettuazione della medesima;
 - e. pronostici contenuti nella giocata;
 - f. numero delle unità di scommessa accettate;
 - g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
 - h. importo complessivo della giocata;
 - i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;
 - l. numero di ripetizioni della scommessa.

Articolo 6 Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.

Articolo 7

Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa "Big Race - Atletica"

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero i primi tre concorrenti classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della gara oggetto di scommessa.
2. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto dall' articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa "Big race -Atletica", il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa "Big Race -Atletica".
4. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore "Big Race - Atletica", non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell' economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 8

Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità

1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:
 - a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un' unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al primo ed al secondo posto i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente il concorrente classificato al terzo posto;
 - b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un' unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i tre concorrenti classificati in parità al primo posto;
 - c. Parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al terzo posto due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
 - d. Parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano al terzo posto uno dei due concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto.

Articolo 9

Validità degli eventi

1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni dell' articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
2. In particolare, secondo quanto previsto all' articolo 9, comma 5 del citato decreto del Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all' evento di un concorrente le scommesse accettate comprendenti il numero d'ordine indicante quel concorrente risultano perdenti.
3. Nel caso in cui l' ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per accettare un'unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.

Articolo 10

Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità

1. Le comunicazioni relative alla scommessa "Big Race - Atletica", nonché il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

Articolo 11

Palinsesto della scommessa

1. Il palinsesto della scommessa "Big Race - Atletica" è predisposto da AAMS.
2. Il palinsesto stabilisce la lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa, specificando il loro numero ed indicando quelli singoli, ossia riferiti ad un solo concorrente, e di gruppo, ossia riferiti a più concorrenti.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa "Big Race - Atletica" è stabilita la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



REGOLAMENTO AAMS - SCOMM ESSE AL TOTALIZZATORE “BIG RACE SCI”

Prot. n. 2005/4244/giochi/gst

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2 euro;

VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare scommesse a totalizzatore;

Dispono

Articolo 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su gare sciistiche, denominata “Big Race Sci”.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
 - c) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
 - d) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
 - e) Disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;
 - f) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
 - g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzatore denominata “Big Race - Sci”; tale scommessa prevede sia esiti pronosticabili singoli (ossia riferiti ad un solo concorrente) che esiti pronosticabili di gruppo (ossia riferiti a più concorrenti).
 - h) Evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;
 - i) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
 - l) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
 - m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
 - n) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
 - o) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
 - p) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
 - q) Palinsesto, programma degli eventi ed elenco degli esiti pronosticabili sui quali è possibile scommettere;
 - r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
 - s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
 - t) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;
 - u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
 - v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
 - z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
 - aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
 - bb) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita al concessionario ed utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
 - cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
 - dd) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;
 - ee) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Articolo 2

Eventi ammessi

1. Oggetto della scommessa a totalizzatore “Big Race - Sci”, sono gli eventi sciistici relativi a competizioni nazionali ed internazionali.



Articolo 3 Caratteristiche della scommessa "Big Race - Sci"

1. La scommessa a totalizzatore "Big Race - Sci" consiste nel pronosticare i primi tre concorrenti classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della gara oggetto di scommessa.
2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa "Big Race - Sci".
3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili, derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente, saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.
4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
5. La giocata massima relativa alla scommessa "Big Race - Sci" non può superare le 10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.
6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.

Articolo 4 Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore "Big Race - Sci" sono:
 - a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o "n" concorrenti;
 - b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato vincente ed altri "n", minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati nei primi due posti ed altri "n", minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - d. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato al primo, secondo o terzo posto ed altri "n", minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - e. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati al primo, secondo o terzo posto ed altri "n", minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 - f. sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più concorrenti designati per ciascuna delle tre posizioni possibili.
2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.
3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore "Big Race - Sci" giocate a caratura. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. denominazione del concessionario;
 - b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore "Big Race - Sci";
 - d. numero della scommessa a totalizzatore "Big Race - Sci", anno e data di effettuazione della medesima;
 - e. pronostici contenuti nella giocata;
 - f. numero delle unità di scommessa accettate;
 - g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 - h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 - i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
 - l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal totalizzatore nazionale.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

Articolo 5 Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione della scommessa "Big Race - Sci" è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. denominazione del concessionario;
 - b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;
 - c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore "Big Race - Sci";
 - d. numero della scommessa a totalizzatore "Big Race - Sci", anno e data di effettuazione della medesima;
 - e. pronostici contenuti nella giocata;
 - f. numero delle unità di scommessa accettate;
 - g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
 - h. importo complessivo della giocata;
 - i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;
 - l. numero di ripetizioni della scommessa.

Articolo 6 Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.

Articolo 7 Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa "Big Race - Sci"

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero i primi tre concorrenti classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della gara sciistica oggetto di scommessa.
2. È facoltà di AAMS disporre l'accettazione delle scommesse "Big Race - Sci" su gare sciistiche articolate in una o più prove. L'accettazione delle scommesse avrà termine con la partenza della prima prova.
3. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
4. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa "Big Race - Sci", il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa "Big Race - Sci".
5. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore "Big Race - Sci", non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 8**Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità**

1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:

- a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un' unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al primo ed al secondo posto i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente il concorrente classificato al terzo posto;
- b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un' unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i tre concorrenti classificati in parità al primo posto;
- c. Parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un' unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al terzo posto due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell' ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
- d. Parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un' unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano al terzo posto uno dei due concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell' ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto;

Articolo 9**Validità degli eventi**

1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni dell' articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
2. In particolare, secondo quanto previsto all' articolo 9, comma 5 del citato decreto del Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all' evento di un concorrente le scommesse accettate comprendenti il numero d' ordine indicante quel concorrente risultano perdenti.
3. Nel caso in cui l' ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per accettare un' unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.

Articolo 10**Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità**

1. Le comunicazioni relative alla scommessa " Big Race - Sci", nonché il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicate sul sito internet di AAMS, www.aams.it
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.
3. Co pia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

Articolo 11**Palinsesto della scommessa**

1. Il palinsesto della scommessa "Big Race - Sci" è predisposto da AAMS.
2. Il palinsesto stabilisce la lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa, specificando il loro numero ed indicando quelli singoli, ossia riferiti ad un solo concorrente, e di gruppo, ossia riferiti a più concorrenti.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa "Big Race - Sci" è stabilita la data di apertura e di chiusura dell' accettazione.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

